



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 87/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 10/2000, n. 66/2012 e n. 8/2003 (articolo 13, comma 2) concernenti l'ARSSA"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 402 del 13/10/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/10/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/10/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Art. 7) pag. 3
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria (Artt. 34 e 39) pag. 4
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Art. 2, comma 10) pag. 5
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 pag. 6
Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Art. 47) pag. 17
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 pag. 18
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 pag. 51
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 pag. 69
Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 pag. 76
Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA).

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Artt. 1 e 2) pag. 85
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

D.Lgs. 18-5-2001 n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

7. Prelazione di più confinanti.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#), e successive modificazioni, ed all'[articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817](#), nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

Statuto della Regione Calabria (Artt. 34 e 39)

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Art. 2

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.

(BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 5 del 28 dicembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 5 agosto 2013, n. 44 e 30 dicembre 2013, n. 56)

Art. 1

(Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Art. 2

(Finalità e compiti dell'Azienda)

1. L'azienda favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.
2. L'azienda esercita le funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:
 - a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
 - b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;
 - c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di *management*, gestione aziendale e *marketing*. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
 - d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e

- partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
- e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l'Azienda progetta, organizza e coordina;
 - f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di *marketing* territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
 - g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
 - h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
 - i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;
 - j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
 - k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;
 - l) coadiuva le attività previste dell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);
 - m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA);
 - n) provvede all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 11 comma 15.
3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni statali o dell'Unione Europea. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.
4. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale.
5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.
6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura provvede ad

impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.

7. L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.
8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

Art. 3

(Organi e Vigilanza)

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato tecnico di indirizzo;
 - c) il collegio dei sindaci.
2. La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

Art. 4

(Il Direttore generale)

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della L.R. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:
 - a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
 - b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
 - d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
 - e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.
3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma 2. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova nomina.
4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
5. *Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della LR. 7/1996 e s.m.i.¹.*
6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:
- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- d) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;
- e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- f) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

¹Comma così sostituito dall'art. 5, comma 15 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 che precedentemente cos' recitava: «5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, e sono scelti prioritariamente tra i dirigenti dell'Azienda con contratto di pubblico impiego. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità».

- g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
 - h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
 - i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all'articolo 5;
 - j) coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.
7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

Art. 5

(Comitato Tecnico di Indirizzo)

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall'insediamento.
2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati, ², in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza ³. *Il CTI dura in carica tre anni*⁴.
3. La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile.

Art. 6

(Collegio dei sindaci)

1. *Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo*⁵.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

²L'articolo 1, comma 1, lett. a) della L.R. 5 agosto 2013, n. 44 sopprime le parole «secondo criteri di rotazione secondo criteri di rotazione»

³L'articolo 1, comma 1, lett. a) della L.R. 5 agosto 2013, n. 44 sopprime le parole «, esterni alle organizzazioni medesime.».

⁴Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lett. a) della L.R. 2 agosto 2013, n. 44.

⁵Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 5 agosto 2013, n. 44 che precedentemente così recitava: «1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.».

3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

Art. 7
(Organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta regionale.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche.
3. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l'Azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, l'Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base territoriale, attraverso la soppressione o l'accorpamento di sedi. In particolare, quanto ai centri di divulgazione agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono immediatamente sopresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell'Azienda, come individuate all'articolo 1, comma 2, e dei centri sperimentali dimostrativi; le relative funzioni sono accorpate al centro di divulgazione agricola più prospiciente per territorio.

Art. 8
(Bilanci e rendiconti)

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 9
(Risorse)

1. In connessione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e dell'organizzazione territoriale di cui agli articoli 1, comma 2 e 7, comma 5, il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 9/2007, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi territoriali dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, nonché dai beni di cui all'articolo 11, comma 15.
2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell'Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale l'acquisizione dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in

liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa.

3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12.

Art. 10
(Personale)

1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:
 - a) transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:
 - 1) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'articolo 9, comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura;
 - 2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12;
 - b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.
2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.
3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.
4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 7, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.
5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA disposte con legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di *turn over* e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:
 - a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

- b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un *sub* Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il *sub* Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.
3. La gestione liquidatoria dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.
4. Fatta salva qualsiasi misura da intraprendere in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entro sessanta giorni dalla decorrenza di cui al comma 5, il direttore generale dell'Azienda adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 22/2010, con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2011 dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.
5. Le funzioni di cui all'articolo 2 sono esercitate dall'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1 gennaio 2013.
6. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il commissario liquidatore dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA:
- a) provvede al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie come individuate agli articoli 9 e 10, non necessarie al completamento della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento dell'approvazione della presente legge, e con la decorrenza di cui al comma 5;
- b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.

7. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA possono gravare sull'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.
9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.
10. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
11. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2.
12. All'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso».
13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.
14. All'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, riguardanti l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA.
15. I beni immobili e mobili pertinenti costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte, insieme alle relative risorse del patrimonio dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ed il personale adibito all'esercizio di tali impianti è trasferito alle dipendenze dell'Azienda, ai sensi dell'articolo 10.
16. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal *sub* Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell'Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base dei valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzioni della peculiarità del fondo»;
 - b) nell'articolo 7, al comma 1 bis, la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».
17. Per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 e s.m.i., l'Agenzia può avvalersi della istituenda Azienda.

Art. 11 bis⁶

*(Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti
dall'A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica)*

1. *Il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A., entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasferisce la gestione dei ventidue impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese, ai Consorzi stessi, in funzione della rispettiva competenza territoriale. Con l'atto che dispone tale trasferimento il Commissario Liquidatore destina ogni impianto a ciascun Consorzio di Bonifica ed assegna nominativamente ai Consorzi il personale utilizzato per la gestione, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. A decorrere dalla data del trasferimento in questione, la gestione degli impianti irrigui e del personale utilizzato a tal fine è conferita, in ragione della presente legge, ai Consorzi di Bonifica sopra nominati, mentre la proprietà degli impianti irrigui rimane in capo alla Regione Calabria.*
2. *I Consorzi di Bonifica provvederanno alla gestione degli impianti con il personale già utilizzato dall'A.R.S.S.A. in numero di 25 unità a tempo indeterminato ed assegnato ad ognuno di essi con l'atto di cui al comma 1, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. Il personale in questione transita dall'A.R.S.S.A. ai ruoli del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese e rimane sottoposto al regime contrattuale in essere alla data di pubblicazione della presente legge, mantenendo le qualifiche contrattuali ed i livelli retributivi in godimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Con l'atto di cui al comma 1 il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A. trasferisce ai Consorzi di Bonifica destinatari del personale le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto del personale stesso.*
3. *Il trasferimento della gestione degli impianti di irrigazione e del personale relativo è così ripartita:*
 - a) *n. 17 impianti e n. 17 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino;*
 - b) *n. 04 impianti e n. 05 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese;*
 - c) *n. 01 impianti e n. 03 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese.*
4. *A partire dall'anno 2014 la Regione corrisponderà a ciascuno dei Consorzi di Bonifica destinatari degli impianti e del personale di cui al comma 3 un contributo annuo pari al costo lordo totale della mano d'opera in utilizzo per la gestione, nonché al costo relativo alla gestione degli impianti stessi. Per l'anno 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso anno i costi in questione graveranno sull'A.R.S.S.A. in liquidazione. La Regione adeguerà, a partire dall'anno 2014, ove necessario, la disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio sulla base dei costi effettivi della manodopera e dei costi per la gestione degli impianti, come risulteranno nella loro effettiva entità dalla rendicontazione annuale dei Consorzi. I Consorzi di Bonifica destinatari provvederanno a riscuotere il pagamento del servizio irriguo erogato e ad esigere dai proprietari degli immobili serviti dagli impianti i contributi consortili dovuti. Gli importi in questione saranno portati a scomputo del contributo complessivo dovuto dalla Regione per l'anno di riferimento.*

⁶Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 5 agosto 2013, n. 44.

Art. 12*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 26.800.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.
2. I risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) a valere sull'importo degli stanziamenti dell'UPB 2.2.04.03 per l'esercizio finanziario 2012, sono destinati, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse, alla copertura delle spese di liquidazione dell'ARSSA per gli esercizi 2013 e 2014. Alle medesime finalità sono altresì destinati i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio rimasto nella piena disponibilità dell'ARSSA, in liquidazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 13*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Articolo 47

(Regolazione unitaria del servizio idrico integrato)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.
2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito.
4. La Giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma precedente, fornisce senza ritardo al Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali.
5. Entro il 28 febbraio 2011, la Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici", approva un Piano Operativo per incidere sulle criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnico-amministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a sostegno dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'espletamento pregresso del servizio di approvvigionamento. All'uopo ci si potrà avvalere del supporto tecnico di SO.Ri.Cal. s.p.a.

Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

(BUR n. 9 del 16 maggio 2007, supplemento straordinario n. 1 del 21 maggio 2007)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alle LL.RR. 20 giugno 2007, n. 12, 10 luglio 2007, n. 15, 5 ottobre 2007, n. 22, 7 dicembre 2007, n. 24, 28 dicembre 2007, n. 30, 13 giugno 2008, n. 15, 10 luglio 2008, n. 21, 18 luglio 2008, n. 24, 12 dicembre 2008, n. 40, 15 gennaio 2009, n. 1, 12 giugno 2009, n. 19, 19 ottobre 2009, n. 35, 26 febbraio 2010, n. 9, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, n. 36, 23 dicembre 2011, n. 47, 20 dicembre 2012, n. 66, 27 dicembre 2012, n. 69, 16 maggio 2013, nn. 24 e 25 e 08 settembre 2015, n. 16)

TITOLO I

Misure per lo sviluppo socio- economico e per la razionalizzazione dell'azione pubblica

Art. 1

(Fondo per lo sviluppo)

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 è istituito un Fondo finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) il 60 per cento delle maggiori entrate, rispetto a quelle considerate nel bilancio di previsione per il medesimo anno effettivamente realizzate nel corso dell'anno 2007, a valere sui tributi propri della Regione non gravati da vincoli di destinazione;

b) le somme rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei mutui intervenuta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

3. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse del Fondo, con priorità per quelle che possono beneficiare di cofinanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Regione, nonché le somme da destinare a ciascuna di esse. Le predette deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per il parere, da rendere nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso di interventi non contemplati dalla legislazione vigente la relativa disciplina è disposta con legge regionale.

Art. 2¹

(Stazione unica appaltante)

1. Al fine di semplificare e rendere omogenea l'azione amministrativa, nonché per la gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, è istituita la Stazione unica appaltante (SUA), con sede in Catanzaro.

¹ Vedi L.R. 7 dicembre 2007, n. 26

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una apposita proposta legislativa che, fra l'altro, disciplini:

a) la composizione dell'organismo, prevedendo eventuali forme di coinvolgimento di una rappresentanza del Ministero dell'Interno (Ufficio territoriale del Governo) e della Magistratura contabile od amministrativa, da richiedere ai competenti organi di autogoverno, nonché il reclutamento del personale in via prioritaria mediante distacco da parte degli Enti di cui alla lettera c);

b) le funzioni e le competenze attribuite o devolute alla SUA, ivi compresa la redazione di relazioni semestrali sull'andamento degli appalti e delle forniture, da presentare alla Giunta ed al Consiglio regionale;

c) l'obbligo, per gli organi dell'Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le Aziende regionali e gli Enti strumentali od ausiliari della Regione, di ricorrere, salvo eccezioni adeguatamente motivate, alla SUA per le procedure di predisposizione e di affidamento degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane nella titolarità dell'Ente beneficiario della prestazione;

d) la possibilità di attivare specifiche convenzioni o protocolli d'intesa con altri Enti locali e territoriali calabresi, previa apposita richiesta degli stessi;

e) l'eventuale articolazione dell'organismo in sezioni specializzate per materia e tipologia di appalti;

f) il sistema di monitoraggio e verifica delle procedure di affidamento degli appalti od incarichi comunque rimasti nella disponibilità dei soggetti di cui alla lettera c), anche al fine di prevenire l'esclusione del divieto di frazionamento degli appalti;

g) l'attribuzione alla SUA delle funzioni di Osservatorio sull'andamento dei prezzi di mercato delle opere, beni e servizi oggetto degli appalti di che trattasi.

3. La proposta di legge, presentata dalla Giunta regionale, sarà esaminata con procedura di urgenza, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio regionale.

4. È fatto divieto assoluto di dare corso al rinnovo anche tacito di contratti in essere per l'acquisto di beni e servizi, ancorché tale facoltà sia espressamente prevista dai contratti stessi. Le disposizioni che precedono non si applicano alla convenzione in essere con l'Osservatorio per il turismo di cui al contratto n. 10273 del 5 settembre 2006, di cui si autorizza il rinnovo.

Art. 3

(Riforma di FINCALABRA s.p.a.)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire alla Regione le quote azionarie di FINCALABRA s.p.a. detenute da altri soci, anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di

corrispettivo per la cessione, prevedano il coinvolgimento dei soci cedenti quali associati in partecipazione nelle attività da realizzare.

2. A seguito dell'acquisizione delle quote azionarie di cui al comma 1, nell'esercizio dei diritti dell'azionista la Giunta regionale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, promuove l'adozione delle iniziative dirette a ridefinire il ruolo e i compiti di FINCALABRA s.p.a., nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per la più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla realizzazione di attività e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle P.M.I. operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali.

3. La società di cui al comma 1 assicurerà l'assistenza ed il supporto nei confronti degli enti locali per favorire lo sviluppo locale dei territori, anche in termini di integrazione infrastrutturale, potenziandone la capacità di gestione, informazione e valorizzazione delle aree industriali anche ai fini della predisposizione di piani e progetti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Tali attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. I rapporti tra la Regione e FINCALABRA s.p.a sono disciplinati attraverso apposite convenzioni di servizio, da sottoscrivere, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito delle quali sono, tra l'altro, determinati il livello di remunerazione per i servizi resi, nonché le modalità di periodica informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.

5. *Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:*

- a) *le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;*
- b) *al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata².*

5 bis. *L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta.*

²Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, il quale comma precedentemente così recitava: «5. Entro 90 giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie, FINCALABRA s.p.a provvede ad avviare le procedure per la dismissione delle quote azionarie e delle partecipazioni possedute in altre società ed enti, avvalendosi eventualmente del supporto di società specializzate, il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse derivanti dalle dismissioni stesse.».

5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica.

5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti.

5 quinquies. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo³.

6. Sono organi di FINCALABRA s.p.a:

- a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.*
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo⁴.*

7. Le modifiche dell'oggetto sociale e della struttura societaria costituiscono giusta causa di recesso da tutti i rapporti patrimoniali in essere, non coerenti con i nuovi e diversi compiti attribuiti a FINCALABRA s.p.a dalla presente legge.

³Commi aggiunti dall'art. 21, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

⁴Comma sostituito dall'art. 11, comma 1 della L.R. 16 maggio 2013, n. 24 che precedentemente così recitava: «6. Sono organi di FINCALABRA s.p.a: a) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, tra cui il Presidente, e due dalla Giunta regionale; b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo nominato dalla Giunta regionale. È altresì istituito un Comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi.

8. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, in contrasto con le modifiche statutarie di cui al comma 5, si intendono abrogate alla data di approvazione delle stesse.

Art. 4
(Soppressione dell'AFOR)

1. L'Azienda forestale regionale - AFOR è soppressa e posta in liquidazione.

2. *(abrogato)*⁵

3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore ⁶, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei.

4. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale approva gli indirizzi al Commissario, per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria.

5. Gli organi statutari, *il direttore generale e i vice direttori generali*⁷ dell'AFOR cessano di diritto dalle loro funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore, che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.

6. *(abrogato)*

7. *(abrogato)*

7 bis. *(abrogato)*

7 ter. *(abrogato)*

8. *(abrogato)*

9. *(abrogato)*

⁵Comma abrogato dall'art. 13, comma 10 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25 che precedentemente così recitava: «2. Le funzioni amministrative in materia di demanio forestale e forestazione sono trasferite o delegate alle Province; la Giunta regionale adotta apposite deliberazioni concernenti l'individuazione analitica delle funzioni ed i criteri di esercizio delle stesse, riservando a sé quelle concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo.».

⁶L'art. 18, comma 1, lett. a), della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sopprime le parole «ed un Vice Commissario con funzioni vicarie».

⁷Parole aggiunte dall'art. 18, comma 1, lett. b), della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

10. (abrogato)⁸

Art. 5
(Soppressione dell'ARSSA)

1. L'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura - ARSSA è soppressa e posta in liquidazione con le stesse modalità di cui all'articolo 4. Il piano di liquidazione redatto dal Commissario liquidatore deve prevedere altresì la dismissione e la cessione a terzi delle attività di rilevanza economica e imprenditoriale, ovvero l'acquisizione, anche temporanea, delle stesse, da parte della Regione o di altri Enti o Aziende indicati dalla Giunta regionale.

2. *Nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso*⁹.

⁸I commi dal 6 al 10 sono abrogati dall'art. 13, comma 10 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25 che precedentemente così recitavano: «6. Il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la restituzione o il trasferimento degli immobili all'Amministrazione regionale, che ne potrà curare la cessione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, destinandone il relativo ricavo alla copertura delle passività derivanti dalla liquidazione. 7. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi, mentre gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati in titolarità alle Province, secondo il criterio della residenza del singolo lavoratore, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2006 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6. Alle Province, secondo il criterio della residenza, sono altresì assegnati in titolarità i lavoratori inseriti nel "Fondo sollievo" alla data del 31 dicembre 2006, sempre nel rispetto del regime contrattuale in essere. 7 bis. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di assunzione a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i collaboratori a progetto di cui alla delibera del Commissario Liquidatore Afor n. 43 del 29 febbraio 2008, in servizio al 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza. Il rapporto di lavoro è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza interruzione di continuità. 7 ter. I contratti di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come individuato in detto primo comma e purché in essere con l'AFOR alla data del 31 maggio 2008, sono trasferiti alle Province, secondo il criterio di residenza dei soggetti interessati. 8. I lavoratori sono destinati alla realizzazione di progetti, anche su proposta di altri Enti pubblici, particolarmente in materia di uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo, nei settori forestale, demaniale, del riassetto idro-geologico, della gestione dei parchi ed aree protette, della ricognizione degli usi civici, della lotta agli incendi boschivi, da finanziare prioritariamente con fondi della programmazione unitaria 2007-2013 e per i rimanenti costi con fondi trasferiti dallo Stato e regionali, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri per la Regione. Il personale idraulico-forestale continua ad essere inquadrato nell'attuale comparto contrattuale e non potrà essere inquadrato o trasferito nei ruoli regionali o provinciali. 9. La fase liquidatoria si conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina l'estinzione dell'Ente.10. L'insieme dei lavoratori di cui al comma 7 costituisce, nell'ambito di ciascuna Provincia, un bacino ad esaurimento.».

⁹Capoverso aggiunto dall'art. 25, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente sostituito dall'art. 11, comma 12 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66 che precedentemente così recitava: «Le attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agroalimentare, già esercitate dall'ARSSA, sono realizzate, in convenzione con la Regione Calabria, con il sistema universitario calabrese. È consentita la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli addetti ai centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSSA e strutture connesse del comparto agricolo dell'ente, già assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, allorché

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)¹⁰

6. (abrogato)¹¹

Art. 6

(Incentivi per l'esodo al personale degli enti disciolti)

1. Ai dipendenti a tempo indeterminato dei due enti posti in liquidazione ai sensi degli articoli 4 e 5, nonché agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale utilizzati dai Consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 2006, sono concessi incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego, secondo procedure che saranno individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2. *Per il finanziamento dell'esodo di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente le risorse finanziarie rivenienti dal risparmio conseguito sulle erogazioni per spese generali di funzionamento degli enti soppressi e per spese generali sui progetti realizzati dai Consorzi di bonifica, nonché le economie rappresentate dalle somme derivanti dalla riduzione della forza lavoro in conseguenza dell'esodo¹².*

Art. 7

(Accorpamento delle ASL)

1. Le undici Aziende sanitarie attualmente presenti sul territorio regionale sono accorpate in cinque Aziende sanitarie locali, che assumono la denominazione di Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro,

gli stessi siano impiegati per la realizzazione di specifici progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali o interventi di sponda regionali.».

¹⁰I commi 3, 4 e 5 sono abrogati dall'art. 11, comma 13 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66, tali commi precedentemente così recitavano: «3. Le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al comma 2 sono conferite alle Province, che le esercitano anche in forma associata, permanendo in capo alla Giunta regionale i soli atti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, individuati dall'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale procede al trasferimento di personale proprio o già appartenente all'ARSSA, anche in regime di diritto privato, previa determinazione del contingente necessario. 5. Il personale residuo dell'ente disciolto è trasferito in soprannumero presso la Regione Calabria, permanendo nello status giuridico ed economico precedente.»

¹¹Comma aggiunto dall'art. 13, comma 4 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22. Successivamente abrogato dall'art. 11, comma 13 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66 che precedentemente così recitava: «6. Il personale di cui al comma 5 potrà essere inoltre assunto, con il consenso dello stesso, da Enti pubblici o privati diversi dalle Province che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni con il Dipartimento regionale competente, le quali potranno prevedere forme di incentivazione economica a fronte di un piano di utilizzo. I contratti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale addetto ai servizi amministrativi, sono trasferiti agli enti gestori.».

¹² Comma sostituito dall'art. 53, comma 1 lett. a), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, il cui territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali.

2. Le nuove Aziende subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell'ambito provinciale di riferimento.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi delle Aziende cessano di diritto dalle loro funzioni. Gli organi delle nuove Aziende sono nominati nel termine di trenta giorni dall'avvenuto accorpamento. Sino ad allora, le relative funzioni sono svolte dagli organi già in carica presso le Aziende sanitarie precedentemente istituite presso i capoluogo di Provincia.

4. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale restano in vigore, per quanto applicabili, per non oltre sei mesi dall'insediamento dei nuovi organi, data entro la quale dovrà procedersi all'approvazione degli atti delle nuove Aziende.

5. La Giunta regionale adotta ogni altra disposizione esecutiva in epoca antecedente rispetto all'approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009.

6. L'attuazione delle disposizioni che precedono avviene, limitatamente alle Aziende sanitarie n. 9 di Locri e n. 11 di Reggio Calabria, previo accordo con il Ministero dell'interno. *Se l'accordo con il Ministero dell'Interno non è più necessario, l'accorpamento delle Aziende sanitarie n. 11 di Reggio Calabria e n. 9 di Locri avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova Azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di Reggio Calabria e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti¹³.*

Art. 8

(Riduzione delle spese per locazioni passive)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal trasferimento di personale agli enti locali, un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive.

2. E' fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero alla proroga ove consentita, ovvero al rinnovo anche tacito ove espressamente previsto, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Art. 9

(Riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni)

1. La Regione assume il principio della riorganizzazione di tutte le attività individuate nel presente articolo in funzione del perseguimento di obiettivi di economicità, razionalizzazione e congruità rispetto a tutte le sue articolazioni interne ed esterne.

¹³Periodo aggiunto dall'art. 40, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché gli amministratori dei soggetti di cui al comma 3, con provvedimento amministrativo provvedono:

a) ad accertare la perdurante utilità di incarichi professionali, studi, consulenze, comitati, commissioni ed organismi collegiali di qualsiasi natura operanti nell'ambito delle organizzazioni regionali;

b) a diminuire il numero dei componenti degli organismi di cui alla lettera a) salvo che la determinazione del numero dei componenti non derivi dall'obiettivo, accertata necessità di avvalersi di professionalità diversificate;

c) a ridurre l'importo di indennità ed eventuali gettoni di presenza spettanti ai predetti componenti, fermo restando il divieto di procedere per il triennio 2007-2009 ad aggiornamenti di ogni tipo di compenso, ancorché soggetto ad incremento per variazione del costo della vita;

d) a ridurre la spesa per il funzionamento degli organismi di cui alla lettera a), anche attraverso la messa in comune dei supporti organizzativi e di segreteria.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di enti, agenzie, aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie ed ospedaliere.

4. Gli organismi per i quali non siano stati accertati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soppressi.

5. Dall'attuazione di ciascuna delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 deve conseguire una economia di spesa non inferiore al 20 per cento di quella sostenuta mediamente per le medesime finalità nell'anno 2006, fatto salvo il caso di dimostrate economie già conseguite.

6. I soggetti di cui al comma 3, qualora non vi provvedano in sede di bilancio di previsione per l'anno 2007, sono tenuti a trasmettere al dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio copia autentica dei provvedimenti assunti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, muniti della certificazione di asseveramento da parte dei rispettivi Organi di controllo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale procede alla nomina di commissari ad acta.

7. Le economie realizzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1.

8. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, la Regione impronta la propria azione di socio all'obiettivo di conseguire o promuovere l'adesione alle disposizioni e alle misure ed azioni richiamate nel presente articolo e nell'articolo 8, da parte delle Società partecipate o interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Regione stessa.

Art. 10
(Autorità regionale per la valutazione delle attività di consulenza)
(abrogato)¹⁴

Art. 11
(Aziende, Agenzie e partecipazioni regionali)

1. L'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta apposito disciplinare per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

3. *Fermo restando il sostegno finanziario della Regione, le funzioni svolte dalle Aziende regionali per il diritto allo studio istituite ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle Università territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Le predette convenzioni dovranno prevedere la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti da trasmettere al competente dipartimento regionale. Con la conseguente estinzione delle Aziende regionali cessano gli effetti dei contratti e di ogni altra convenzione stipulata dalle sopresse Aziende regionali, eccetto quelli fatti salvi nelle suddette convenzioni*¹⁵.

4. A decorrere dalla data delle predette convenzioni, le Aziende di cui al comma 3 sono sopresse. *Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'università di Reggio Calabria l'immobile dell'ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di*

¹⁴Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale articolo precedentemente così recitava: «1. E' istituita l'Autorità regionale per la valutazione dei rapporti di consulenza e professionali esterni retribuiti con la Regione e con gli enti di emanazione regionale. 2. L'Autorità, organo collegiale indipendente e dotata di autonomia organizzativa e finanziaria con sede presso il Consiglio regionale, è costituita dal Presidente e da due componenti, con voto limitato ad uno, nominati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, in possesso dei seguenti requisiti: a. provata professionalità con esperienza di incarichi o funzioni istituzionali di rilevante responsabilità; b. non rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di rappresentanza di partiti politici né di organizzazioni sindacali; c. non abbiano intrattenuto rapporti di consulenza, a qualsiasi titolo, con la Regione negli ultimi cinque anni. 3. Il Presidente e i componenti dell'Autorità durano in carica per l'intera legislatura, non possono essere riconfermati ed il rapporto che si instaura con la Regione è di tipo esclusivo. 4. Al Presidente compete una indennità di funzione non superiore al 50 per cento dell'indennità base spettante ai Direttori generali della Giunta regionale, mentre i componenti non possono percepire compensi in misura superiore al 50 per cento di quanto corrisposto al Presidente. 5. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione delle risorse attribuite, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. 6. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale, nel campo della valutazione dell'efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni. 7. L'Autorità svolge le funzioni di valutazione, di indirizzo e supporto anche agli Enti locali e Aziende sanitarie e ospedaliere che ne facciano richiesta e previa stipula di apposita convenzione che ne regoli il rapporto. 8. E' fatto obbligo ai Direttori generali dei dipartimenti, degli enti strumentali e partecipati dalla Regione, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Autorità, di trasmettere gli atti relativi a tutti gli incarichi di cui al comma 1 già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge; per quelli conferiti successivamente la trasmissione degli atti deve avvenire nei dieci giorni successivi alla stipula. 9. E' fatto obbligo all'Autorità di segnalare alla Giunta regionale la situazione e il rendimento di tutti gli incarichi e in presenza di accertata inadeguatezza del soggetto incaricato ne propone la revoca ovvero la eliminazione di quelli ritenuti inutili. 10. E' in ogni caso vietato il cumulo degli incarichi di cui al comma 1, a qualunque titolo conferiti; l'accertata esistenza di più conferimenti va rimossa entro trenta giorni dall'insediamento dell'Autorità, trascorsi infruttuosamente i quali la Giunta regionale provvede d'ufficio a suo insindacabile giudizio. 11. La Giunta regionale assicura risorse umane e finanziarie per il buon funzionamento dell'Autorità. 12. L'Autorità trasmette semestralmente al Consiglio regionale idonea relazione sulla propria attività.».

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 40 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università¹⁶.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a definire un piano per la dismissione delle quote azionarie detenute nelle società COMAC, COMALCA e COMARC.

Le conseguenti procedure di dismissione sono attivate nei trenta giorni successivi, avvalendosi di società specializzate il cui corrispettivo graverà a titolo definitivo sulle risorse rivenienti dalle dismissioni stesse¹⁷.

5bis. All'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni.¹⁸

5ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico, ammontante a regime ad euro 421.709,62, provvede annualmente la Regione Calabria con apposito stanziamento. Per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2015-2017 la copertura della spesa, quantificata per l'anno 2015 in euro 194.635,21 e, per gli anni 2016 e 2017 in euro 421.709,62, è garantita con le risorse allocate al capitolo U0331310901 (UPB U.004.002.002.002), la cui disponibilità è contestualmente ridotta dello stesso importo per ciascuno degli anni considerati.¹⁹

5quater. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).²⁰

6. L'esame dei bilanci di società partecipate e di enti strumentali regionali, nonché dei piani e dei programmi, trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della vigente normativa per la definitiva approvazione, avviene secondo la procedura di priorità di cui all'articolo 68 del Regolamento consiliare, in deroga al numero massimo di tre proposte al mese, di cui alla medesima norma.

7. L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale".

¹⁶ Parole aggiunte dall'art. 53, comma 1 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

¹⁷ Vedi L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, art. 11, comma 5.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 8 settembre 2015, n.16.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 8 settembre 2015, n.16

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 8 settembre 2015, n.16

8. In recepimento dell'articolo unico, comma 734, della legge finanziaria statale per il 2007, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, facenti capo all'organizzazione della Regione Calabria, chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Art. 12
(Ricognizione dei beni immobili)

1. I beni della Regione sono iscritti nei seguenti inventari:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;
- d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.

2. Gli inventari di cui al comma 1 sono tenuti e costantemente aggiornati, attraverso la registrazione di ogni variazione intervenuta, dalle competenti strutture del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere a) e b), e del Settore Economato, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere c) e d).

3. Gli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), espongono di norma i seguenti dati:

- a) l'ubicazione, la consistenza, la qualità;
- b) i riferimenti catastali e le destinazioni d'uso;
- c) i titoli di provenienza;
- d) i valori catastali aggiornati;
- e) gli usi assentiti e le relative durate;
- f) i redditi prodotti.

4. I commi da 1 a 6 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono abrogati.

5. Al fine di consentire una compiuta e aggiornata azione di verifica, consolidamento ed integrazione dei dati inclusi o da includere negli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei Dipartimenti regionali raccolgono e trasmettono al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ogni informazione e documentazione a qualsiasi titolo detenuta dagli uffici rispettivamente dipendenti in ordine ad immobili rientranti tra quelli di cui alle predette lettere.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, agli adempimenti ivi stabiliti provvedono altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione utilizzati sulla base di concessioni o a qualsiasi altro titolo, i seguenti soggetti:

- a) enti locali ;
- b) enti, agenzie e aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie;
- c) società partecipate dalla Regione, direttamente o attraverso altre società partecipate o enti regionali ;
- d) associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali.

7.²¹ (Abrogato)

8. I soggetti pubblici e privati che, in assenza di titoli giuridici validi, utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione nonché ogni altro bene trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 14 gennaio 1972 e nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, ovvero riconducibile al patrimonio regionale in virtù di ogni altra normativa statale o regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare istanza alla Regione per la regolarizzazione degli utilizzi in atto. La mancata produzione di istanza entro il predetto termine costituisce ad ogni effetto manifestazione negativa di volontà in ordine alla prosecuzione dell'utilizzo del bene.

Art. 13

(Valorizzazione e dismissione dei beni immobili)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l'economica gestione e la dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:

- a. entro il 31 dicembre 2008²² dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione;
- b. all'alienazione:
 - di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);
 - di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;
 - di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.

2. *L'alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria a nazionale. Per l'individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.*²³

3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità. L'utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all'acquisizione, all'alienazione o alla locazione di beni immobili senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

²¹ Comma abrogato dall'art. 4, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, il comma precedentemente così recitava: «Tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio della Regione sono indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità anche ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge».

²² Comma così modificato dall'art. 25 comma 4, della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole “entro sessanta giorni” con le parole “entro il 31 dicembre 2008”.

²³ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 4 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

Art. 14
(Riscossione di tariffe)

1. La riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile, per i quali entro il 30 settembre 2007 ²⁴ non venga presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro i venti giorni successivi alla presentazione, è effettuata ai sensi dell'art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora il comune debitore non rispetti le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito ovvero non provveda ai pagamenti delle annualità successive a quelle comprese nel piano medesimo.
3. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, che si avvale, per le attività istruttorie, di So.Ri.Cal. s.p.a., in base a quanto previsto dalla vigente convenzione. ²⁵

Art. 15
(Rispetto del patto di stabilità)

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme relative al patto di stabilità per l'anno 2007 il Dipartimento Bilancio e Patrimonio effettua una verifica straordinaria degli impegni assunti fino alla data del 30 giugno 2007. Sulla base dei risultati di tale verifica, qualora se ne ravvisi la necessità, la Giunta regionale adotta appositi provvedimenti finalizzati a stabilire limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio, nella misura necessaria a consentire il rientro nei parametri del patto di stabilità.
2. Le delibere e i decreti che comportano impegni a carico di capitoli di spesa correlati ad assegnazioni dello Stato con destinazione vincolata devono essere corredati da una scheda, redatta dai Dipartimenti competenti, relativa allo stato di attuazione dei programmi e progetti relativi alle predette assegnazioni e alla possibilità di effettiva acquisizione delle stesse.

TITOLO II
Disposizioni in materia sanitaria

Art. 16
(Contenimento della spesa sanitaria)

1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l'indizione e l'espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale.

²⁴ Termine così differito dall'art. 11, comma 3 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

²⁵ Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2007, n. 15 che ha soppresso le seguenti parole: "e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo".

*Ibis. L'immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall'autorizzazione, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria.*²⁶

2. Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione di personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata conferma, revoca o decadenza del Direttore generale; il Dipartimento regionale della tutela della salute cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, per la valutazione di competenza.

3. Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1, l'autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto delle necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economica finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l'autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E' comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Le autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2007, in qualunque forma, alla copertura dei posti in dotazione organica e non ancora eseguite, devono essere sottoposte a conferma. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario, ove permanga la necessità di copertura, inviano apposita richiesta al Dipartimento regionale tutela della salute, che provvede all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione entro i successivi sessanta giorni; decorso tale termine, le autorizzazioni si intendono comunque confermate.

6. Alle assunzioni nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale non si applicano le procedure di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7. All'art. 31, comma 10, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono abrogate le parole "per ciascuna azienda sanitaria".

8. L'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 9²⁷ si interpreta nel senso che, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, la Giunta regionale può, in ogni tempo e secondo le valutazioni del caso, adottare uno o più provvedimenti tra quelli ivi previsti, ovvero revocare o modificare i provvedimenti già assunti.

9. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 è prorogato di ventiquattro mesi.

²⁶ **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1 della L.R. 15 gennaio 2009, n. 1.**

²⁷ Leggasi legge regionale 7 agosto 2002, n. 29

10. Gli atti aziendali approvati dalla Giunta regionale non possono essere modificati prima dell'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale 2007/2009, da approvarsi comunque entro il 30 settembre 2007, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, opportunamente motivati.

Art. 17

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

1. L'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, è così sostituito:

"Articolo 5"

1. E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria.
2. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.
3. La Conferenza è così composta:
 - a) assessore regionale alla tutela della salute o suo delegato, chela presiede;
 - b) presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;
 - c) sindaci, o loro delegati, delle città capoluogo di provincia, se non presidenti di conferenza dei sindaci;
 - d) quattro rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, dei quali uno dell'ANCI, uno dell'UPI, uno dell'UNCEM ed uno della Lega delle autonomie;
 - e) presidenti delle province, o loro delegati, limitatamente alla trattazione delle materie socio-sanitarie.
4. Se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute, nonché i Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale alla tutela della salute procede all'insediamento della Conferenza, che provvede all'approvazione del regolamento di funzionamento. Fino all'approvazione del regolamento si applica il regolamento del consiglio comunale della città capoluogo di regione.
6. La Conferenza esprime i pareri e svolge le funzioni previste dal Piano regionale per la salute.
7. Il Dipartimento regionale della sanità assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Conferenza.
8. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29."

Art. 18

(Servizi psichiatrici di diagnosi)

1. I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura delle Aziende ospedaliere sono trasferiti alle corrispondenti Aziende sanitarie ed afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di salute mentale, mantenendo la loro collocazione in aree di pertinenza delle aziende ospedaliere.
2. Il personale medico, infermieristico e del ruolo tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al comma 1 è trasferito alle corrispondenti Aziende sanitarie ed assegnato al Dipartimento di salute mentale.

3. In sede di riparto del fondo sanitario regionale sono assegnate alle Aziende sanitarie le quote di finanziamento relative al funzionamento dei servizi di cui al comma 1.

4. I posti letto di psichiatria delle Aziende ospedaliere previsti dalla tabella n. 7 del vigente Piano regionale della salute, come modificata dall'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, sono attribuiti alle corrispondenti Aziende sanitarie.

Art. 19
(Strutture sanitarie)

1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è prorogato al 30 giugno 2008.

2.

3. ²⁸

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la rispondenza alle sopravvenute esigenze territoriali e funzionali, è autorizzata a rifinalizzare l'utilizzo delle strutture sanitarie territoriali realizzate con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e non ancora attivate, ferma restando la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata ad erogare annualmente e a partire dall'anno 2007, previo prelievo dalla quota di fondo regionale sanitario destinato alla ricerca, la somma di euro 500.000,00 a favore dell'Azienda sanitaria competente per territorio, da assegnare al Centro Regionale di Neurogenetica, istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 37, per le attività di ricerca scientifica. La predetta Azienda sanitaria è tenuta a rendicontare l'impiego delle risorse entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

TITOLO III
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 20 ²⁹
(Interventi in materia di lavoro precario)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di stabile assunzione, presso l'Amministrazione regionale e i suoi enti strumentali ed ausiliari, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità presso gli uffici regionali alla data del *19 gennaio 2007*.³⁰

²⁸ **Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, tredicesimo trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.**

²⁹ **Il Governo, con ricorso n. 33 del 21 luglio 2007, ha impugnato l'art. 20, comma 4, della presente legge, successivamente con dichiarazione del 19 febbraio 2008 ha deciso di rinunciare all'impugnativa del predetto articolo. Con sentenza n. 320 del 30 luglio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere.**

³⁰ **Comma così modificato dall'art. 25 comma 5, della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "30 novembre 2006" con le parole "19 gennaio 2007".**

2. Il piano vincola i soggetti di cui al comma 1 ad inserire, in favore dei predetti lavoratori, una quota di riserva non inferiore al 50 per cento dei posti individuati in concorsi banditi o da bandire, nonché a destinare ai datti lavoratori i posti per i quali si può procedere ad assunzione attraverso le liste del collocamento.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone una organica ricognizione di ogni altra forma di precariato lavorativo esistente in ambito regionale, nonché di tutte le opportunità, di carattere anche finanziario, offerte dalle vigenti normative ai fini della relativa stabilizzazione. Sulla base dei risultati di tale attività la Giunta regionale approva con propria deliberazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, un conseguente piano di azione contenente l'insieme delle misure e delle iniziative, ove del caso anche di natura normativa, da adottare già a decorrere dall'anno 2007. Fino all'approvazione del predetto piano non si dà luogo all'adozione di nuove procedure concorsuali, fatte salve quelle dirette ad attivare le risorse del Fondo unico per l'occupazione entro il previsto termine del 30 aprile 2007.

4. *La Regione, anche ai sensi dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati.*³¹

Art. 21

(Disposizioni in materia di LSU-LPU)

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo *dall'art. 55, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 è fissato al 31 dicembre 2014*³².

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. Alle medesime finalità è destinata la somma di euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2007 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4, e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. La somma di euro 8.750.000,00 - destinata ai sensi della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, ad azioni politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

³¹ Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12/2007 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 24/2007.

³² Termine differito dalle LL.RR. 34/2010 e 47/2011.

5. Alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. E' consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)";
 - b) l'articolo 4, comma 1, è sostituito del seguente: "1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, approva: un Piano triennale coerente con la programmazione regionale; un Piano annuale di attuazione.";
 - c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Giunta regionale";
 - d) all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'importo "30.000,00" è sostituito dall'importo "40.000,00".
6. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli considerati nel bilancio a legislazione vigente.

Art. 22

(Stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese)

1. La Regione Calabria sostiene le strategie di politiche attive per il lavoro teso a sviluppare le misure finalizzate all'incremento dell'occupazione ed alla stabilizzazione dei lavoratori precari nelle imprese calabresi.
2. A tal fine è istituito un fondo per il sostegno all'inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, finalizzato a sostenere la competitività di settori strategici quali le ICT, i nuovi bacini d'impiego, l'Ambiente e il comparto Moda.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera ad integrazione della vigente normativa di incentivazione alle assunzioni nel Mezzogiorno, estendendone i benefici per i 3 anni successivi alle forme ordinarie già disposte.
4. L'erogazione degli aiuti potrà avvenire su richiesta dei soggetti beneficiari, mediante accredito agli enti previdenziali.
5. La Giunta regionale è autorizzata entro novanta giorni ad approvare il Regolamento di attuazione della presente norma.
6. All'alimentazione del fondo si provvede con le risorse derivanti dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia di aiuti all'occupazione, ed in particolare dal Regolamento CE n. 2204/2002 del 12/12/2002 e successive proroghe o integrazioni, nonché con una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

TITOLO IV

Disposizioni per l'attivazione dei fondi comunitari

Art. 23

(Cofinanziamenti regionali)

1. Le somme stanziare nel bilancio della Regione per finalità riconducibili a quelle considerate nell'ambito dei programmi di intervento finanziati con fondi comunitari sono prioritariamente utilizzate per assicurare il cofinanziamento regionale occorrente per l'attivazione dei fondi stessi.

2. I Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e programmazione nazionale e comunitaria provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare d'intesa con i dipartimenti interessati una ricognizione dei capitoli di cui al comma 1 ed a proporre alla Giunta regionale un piano di utilizzo delle suddette somme, in via esclusiva, per le finalità di cui al medesimo comma sulla base degli interventi previsti dalla programmazione comunitaria.

Art. 24 (Regimi di aiuto)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo regolamento di esenzione per categoria, istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità ai Regolamenti comunitari di esenzione vigenti.

2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le categorie degli aiuti a favore delle PMI, degli aiuti destinati alla formazione, degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti destinati all'occupazione e sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 - 2013 con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con i seguenti Regolamenti comunitari di esenzione, la cui validità è stata prorogata al 30 giugno 2008 dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie L n. 368 del 23 dicembre 2006: Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004; Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUCE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006; - Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore dell'occupazione", pubblicato nella GUCE serie L n. 394 del 24 dicembre 2002.

3. I regimi di cui al comma 1 potranno prevedere la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:

- oggetto e finalità degli aiuti;
- soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
- settori di attività ammissibili;
- tipologie di aiuti ammissibili;
- spese ammissibili;
- forma e intensità di aiuto;
- criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
- procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
- procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.

6. Le Direttive di attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del:

- POR Calabria 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;
- Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
- POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea;
- POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto sarà previsto dal Programma Operativo approvato dalla Commissione Europea.

8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici.

9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere istituiti uno o più fondi presso Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica.

10. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di esenzione per categoria da parte della Commissione Europea, la Giunta regionale è autorizzata, sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, ed il parere della competente Commissione consiliare, a porre in atto le procedure per l'aggiornamento e l'adeguamento dei regimi di aiuto e degli strumenti di agevolazione istituiti in forza del presente articolo.

TITOLO V Disposizioni varie

Art. 25³³

(Disposizioni in materia di addizionale Irpef)

Art. 26

(Modalità di erogazione delle risorse alle Province)

1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale³⁴.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)³⁵

Art. 27

(Disposizioni in materia urbanistica)

1. All'articolo 2 delle norme tecniche di Attuazione del PAI³⁶ (Piano assetto idrogeologico della Calabria) è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2-bis. Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.

Il Comitato Istituzionale dell'ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l'efficacia, in caso di esito positivo, all'esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto. La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell'ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione.

Per ottenere detta notifica il Comune interessato dovrà documentare all'Autorità di Bacino l'avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR.

Dopo l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in

³³ Articolo abrogato dalla L.R. 13 giugno 2008, n. 15, comma 1.

³⁴ Comma così integrato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e successivamente l'art. 25 comma 6 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, sostituisce la parola "trimestrale" con la parola "semestrale e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁵ Comma così modificato dall'art. 25 comma 7, della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "al primo trimestre" con le parole "al primo semestre" e le parole "al trimestre decorso" con le parole "al semestre decorso" e successivamente abrogati dall'art. 8, comma 6 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁶ Piano approvato con Delibera C.R. 28 dicembre 2001, n. 115 e pubblicato sul BURC n. 5 del 16 marzo 2002, supplemento straordinario n. 6 del 25 marzo 2002.

oggetto. L'esecutività di tali assensi edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi”.

2. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 31, comma 1, le parole "individuati nei PAU o nei POT" sono soppresse;
- al comma 7, le parole "del precedente comma 5" sono sostituite dalle parole "dei precedenti commi";
- al comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole "relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente";
- all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "gli strumenti di pianificazione negoziata" sono aggiunte "e i comparti edificatori".

3. Nelle more dell'approvazione dei PSC, quanto previsto dalle Linee Guida di attuazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato e modificato ai sensi del precedente comma 2.

4. Sono abrogati tutti i riferimenti alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23 contenuti nella delibera del Consiglio regionale n. 106 del 10 novembre 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 4 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 1 al n. 22.

Art. 28

(Disposizioni in materia di personale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizi sociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva la possibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziende sanitarie, dove attualmente il detto personale si trova occupato.

2. Nell'ambito del piano, sono determinati gli importi da utilizzare in ciascun anno, con carattere decrescente, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle somme iscritte alla pertinente UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, nonché le quote di finanziamento da porre corrispondentemente a carico del fondo indistinto nazionale per le politiche sociali di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) e del fondo sanitario regionale (UBP 6.1 .01 .01 - capitolo 4211103), in relazione alla natura degli interventi prestati.

3. Dall'attuazione delle precedenti disposizioni, deve derivare, nell'anno 2007, una minore spesa, a carico dell'UPB 1.2.01.01 (capitolo 1003123) richiamata al comma 2, pari a euro 5.000.000,00.

4. Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13, e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10, in conformità alle norme contenute nell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell'Ente Autonomo Fiera di Cosenza in servizio alla data d'inizio della gestione commissariale straordinaria regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l'attuazione della presente norma.

5. In applicazione dell'articolo 17, comma 11, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, la Provincia di Vibo Valentia è autorizzata ad assumere le 26 unità di personale risultate idonee alle procedure selettive di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15. I relativi oneri, a decorrere dal 2007, sono posti a carico del bilancio regionale, con le risorse finalizzate alla copertura finanziaria del costo del personale trasferito alle Province ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

6. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- le parole: "4 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "12 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente";
- dopo le parole: "funzionalmente dislocate presso la stessa Agenzia" sono inserite le seguenti: "e presso l'Autorità Ambientale Regionale".

Art. 29

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nei Consigli delle Comunità montane è determinato in 3 componenti".

2. E' fatto obbligo alle Comunità montane di adeguare la composizione dei Consigli ed i propri Statuti alla disposizione di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i rappresentanti dei Comuni nei Consigli delle Comunità montane che siano in numero superiore a quello fissato dal comma 1 decadono in ogni caso dalla carica. I Comuni interessati provvedono conseguentemente, entro i successivi sessanta giorni, alla elezione dei loro rappresentanti in seno ai Consigli delle Comunità montane, nel rispetto del numero indicato dal comma 1.

3. Alla legge regionale del 16 gennaio 1985, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"nonché per l'assegnazione degli alloggi residenziali realizzati a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese con l'alluvione del 1951";

- all'articolo 6 dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"7. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, i requisiti soggettivi per l'assegnazione degli alloggi realizzati in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sul territorio dei Comuni calabresi sono determinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dei Consigli comunali".

Art. 30³⁷

(Abrogato)

Art. 31

(Disposizioni diverse)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. l'articolo 3 è abrogato;

³⁷Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. 19 ottobre 2009, n. 35.

- b. all'articolo 5, comma 3, le parole da "Sulla base" a "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "Sulla base dei programmi presentati e delle proposte formulate dalla Consulta regionale antimafia, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Assessore alla Pubblica istruzione definisce entro il 30 giugno un Piano organico di interventi che, su parere vincolante della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno.";
- c. all'articolo 7, comma 2, le parole "Sentito il Comitato di cui all'articolo 3" sono soppresse;
- d. all'articolo 8, comma 1, le parole "del Comitato di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "della Consulta regionale antimafia".

2. L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è abrogato.

3. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, dopo le parole "Arma dei Carabinieri ..." sono aggiunte le seguenti: "al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,".

4. Alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso;

il punto 4 del comma 3 dell'articolo 11 è soppresso;

la locuzione "b)" del comma 1, lettera a), dell'articolo 12 è soppressa;

all'articolo 4 della legge 23 luglio 1998, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2. Le Province concorrono all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, nelle forme e nei modi stabiliti nel comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13."

5. All'articolo 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, dopo le parole "per il triennio", le parole "2004-2006" sono sostituite dalle parole "2007-2009".

6. All'articolo 16, comma 5, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le parole da "viene" fino a "perimetro del parco" sono sostituite dalle seguenti: "e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri.

7. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 gennaio 1987, n. 4 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni". La disposizione di cui al presente comma è applicata a partire dalla legislatura in corso.

8. All'articolo 27, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 le parole "...e non possono modificare il piano di restituzione del capitale" sono sostituite dalle parole: "...né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante.

Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell'indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento".

9. All'art. 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2007, n. 7 le parole "All'art. 5, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7" sono sostituite dalle parole "All'art. 57, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, come modificato dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7,".

10. L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di sostenere le manifestazioni per la ricorrenza del V centenario della morte e del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, da realizzarsi nel periodo 2007-2016, previsto dal programma "E' vento di Santo Francesco", la Giunta regionale è autorizzata a definire un programma strategico integrato, finalizzato alla creazione di condizioni per uno sviluppo che valorizzi l'intero territorio regionale, coordinato e diretto dal Presidente della Regione, di concerto con i Dipartimenti competenti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Paola, o da loro delegati, avvalendosi delle strutture degli Enti sopraindicati, in collaborazione con l'Ordine dei Minimi".
11. All'art. 22 della legge 26 giugno 2003, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, l'ultimo periodo "e, a tal fine, le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie" è sostituito dal periodo: "e devono formare oggetto, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai Servizi di ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali";
il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicurata la rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa".
12. Alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'articolo 50, comma 2, lettera d), le parole "le determinazioni dirigenziali" sono sostituite dalle parole "le determine ed i decreti dirigenziali";
all'articolo 50, comma 2, è aggiunta la seguente lettera "e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale";
all'articolo 51, comma 3, le parole "senza ritardo" sono sostituite dalle parole "entro quindici giorni dall'emanazione"
13. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 l'ultimo periodo "rimane di competenza delle UUSSLL" è sostituito dal seguente: "è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate".
14. Alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'articolo 2, lettera c), le parole "l'università della Calabria sono sostituite dalle parole: "le Università calabresi";
l'articolo 3 è così sostituito:
"Articolo 3
1. Il funzionamento del Centro è regolato dallo Statuto, da approvarsi, con delibera del Consiglio comunale di Melissa.
2. Lo Statuto di cui al precedente comma è trasmesso per conoscenza al Dipartimento della Cultura della Regione Calabria."
all'articolo 4 le parole "della Regione" sono sostituite dalle parole "del Comune di Melissa".
15. La deliberazione da parte del comune di Melissa ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1983, n. 11, così come modificato dal precedente comma 14, deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32
(Centro agroalimentare)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente, è autorizzata a procedere alla trasformazione del Centro servizi avanzati ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria s.p.a. in fondazione onlus, denominata Fondazione Mediterranea Terina onlus, quale centro di ricerca internazionale con il compito di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento dell'innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agroalimentare, agro-industriale ed ambientale.

2. Con apposite convenzioni, da inviare alla competente Commissione consiliare che esprime parere vincolante, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e la Regione Calabria, sulla base delle somme che verranno stanziare in sede di approvazione di bilanci annuali della Regione per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Fondazione.

TITOLO VI
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 33
(Finanziamenti ad enti locali per investimenti)

1. Al fine di consentire al Comune di Vibo Valentia la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare al risanamento, riqualificazione e recupero del territorio colpito dall'alluvione del 3 luglio 2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 1.500.000,00, finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

2. Al fine di consentire la realizzazione di un Auditorium in memoria di Angelo Frammartino nel Comune di Caulonia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 100.000,00³⁸ finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni³⁹, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

3. Al fine di consentire al Comune di Chiaravalle la ricostruzione della sede del Palazzo Municipale, oggetto di un grave episodio di terrorismo mafioso, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 60.000,00, finalizzato alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di

³⁸L'art. 40, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sostituisce le parole «euro 200.000,00» con le parole «euro 100.000,00».

³⁹L'art. 40, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sostituisce le parole «dieci anni» con le parole «venti anni».

credito abilitati, della durata massima di 10 anni, ed allocato all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

4. Al fine di consentire ai comuni di Plataci e Torre Ruggiero la realizzazione di programmi di risanamento ambientale, idrogeologico e dimessa in sicurezza del proprio territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi Comuni contributi costanti poliennali decorrenti dall'esercizio finanziario 2008 rispettivamente di euro 150.000,00 ed euro 50.000,00, finalizzati alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni, ed allocati all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

5. *(abrogato)*⁴⁰

6. *(abrogato)*⁴¹

7. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale danneggiato da calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, un contributo costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 500.000,00 finalizzato alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 15 anni, ed allocato al UPB 2.02.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.

8. La concessione dei contributi di cui al comma 7 è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, che individui, sulla base delle richieste pervenute, i Comuni interessati, la tipologia ed il costo degli interventi, nonché la misura dell'importo massimo del contributo regionale.

9. Al fine di realizzare, sulla base di un programma formulato secondo le indicazioni della Conferenza episcopale regionale e sulla scorta delle istanze pervenute, interventi di ristrutturazione delle opere di culto, la Giunta regionale, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

10. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 9, quantificato nella misura massima di euro 20.000.000,00 - sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento.

11. Il piano di riparto ai sensi del comma 10, da approvarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, individua, sulla base delle richieste pervenute, i beneficiari delle risorse, nonché la tipologia ed il costo degli interventi da realizzare.

Art. 34
(Contributi di carattere sociale)

⁴⁰Comma abrogato dall'art. 3, comma 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 9.

⁴¹Comma sostituito dall'art. 2, comma 9 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 9.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle sezioni provinciali dell'AIMS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), per il tramite della sezione regionale, sulla base delle attività effettivamente svolte.
2. Per l'esercizio finanziario 2007 il contributo di cui al comma 1 è determinato in euro 70.000,00 con allocazione all'UPB 6.2.01.07 (capitolo 62010716) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede con la contestuale riduzione dell'UPB 6.2.01.06 (capitolo 62010606) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2007 un contributo di euro 10.000,00 all'Associazione Nuovi Sentieri onlus di Reggio Calabria per il raggiungimento degli obiettivi e scopi statutari, con allocazione all'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2007 un contributo di euro 10.000,00 al Centro calabrese di Studi Filosofici Onlus di Reggio Calabria per l'istituzione di un Certamen Campanellino dedicato alla figura del filosofo Tommaso Campanella, con allocazione all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

Art. 35
(Finanziamenti diversi)

1. Al fine di provvedere al pagamento di debiti pregressi nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'Amministrazione regionale accertati e riconosciuti, anche a seguito di transazioni, è istituito, per l'esercizio finanziario 2007, un fondo di euro 1.100.000,00 con allocazione all'UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.
2. All'utilizzo del fondo di cui al comma 1 si provvede con una o più delibere della Giunta regionale predisposte sulla base delle richieste inoltrate dai competenti dipartimenti, fermo il disposto di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Una quota parte dei fondi per l'edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allocati all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020132), è destinata per un importo di euro 10.000.000,00 al Fondo regionale per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, con allocazione all'UPB 3.2.02.06 (capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.
4. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero delle Attività produttive e non rendicontate dal dipartimento competente relative al POM Turismo Sviluppo e Valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni dell'obiettivo 1 nell'ambito del QCS 1994/1999 – così come specificato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1546594 del 2 novembre 2006 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 248.415,42 con allocazione all'UPB 2.5.02.01 (capitolo 25020105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

5. Le risorse finanziarie trasferite alla Regione a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali a destinazione indistinta sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il finanziamento del Fondo destinato all'armonizzazione dei tempi delle città, sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e al governo del territorio. Per le predette finalità è istituito nel bilancio regionale, nell'ambito dell'UPB 6.2.01.02, il capitolo 62010206, la cui dotazione per l'esercizio finanziario 2007 è determinata in euro 318.574,81 relativa alla quota specificatamente prevista nel decreto di trasferimento delle risorse da parte dello Stato per l'annualità 2003. Agli oneri relativi si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4331105 (UPB 6.2.01.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007, che presenta la necessaria disponibilità.

6. La somma di euro 1.271.896,50 - destinata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri relativi all'anno 2005 derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico-forestale utilizzati dall'AFOR e dagli Enti convenzionati e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040512) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. Al fine di potenziare gli interventi regionali in materia di salvaguardia, tutela ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di euro 250.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

8. L'importo di cui al comma 7 è destinato per euro 50.000,00 al sostegno di iniziative rivolte alla formazione della coscienza ecologica (capitolo 2131102), per euro 100.000,00 alla realizzazione di un programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (capitolo 32010147) e per euro 100.000,00 all'istituzione e al funzionamento del Servizio volontario di vigilanza ecologica (capitolo 32010148).

9. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2003 e 2004 derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.600.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2007 e 2008 in due annualità di euro 800.000,00 ciascuna, con allocazione all'UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009.

10. I mutui autorizzati con legge regionale per l'anno 2006 e non perfezionati nel corso del medesimo anno possono essere stipulati nell'anno 2007.

11. Agli interventi previsti dall'articolo 31-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, inerenti alla concessione di contributi in conto interessi in favore delle PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, è destinata una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

12. Al fine di assicurare, anche in vista della prossima stagione turistica, il necessario supporto ai maggiori oneri organizzativi e logistici che deriveranno al sistema aeroportuale calabrese per effetto

delle programmate limitazioni al traffico veicolare in connessione con i lavori che interessano il principale asse di collegamento con il resto del Paese, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa complessiva di euro 2.250.000,00, con allocazione all'UPB 2.3.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La predetta somma è destinata per euro 1.500.000,00 alla SOGAS s.p.a., per euro 500.000,00 alla SACAL S.p.A. e per euro 250.000,00 alla Società di gestione dell'aeroporto Sant'Anna di Crotona S.p.A., sulla base di piani di utilizzo predisposti dalle suindicate Società ed approvati dalla Giunta regionale con propria delibera.

13. Al fine di provvedere all'apertura, in attuazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con la competente Società Ferroviaria statale, di uno sportello di informazioni ed accoglienza turistica ed alla realizzazione delle connesse attività e dei servizi necessari nelle stazioni più importanti delle reti ferroviaria calabrese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'esercizio finanziario 2007 un contributo straordinario di euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Agli oneri relativi si provvede con la contestuale riduzione, per euro 100.000,00 delle risorse allocate all'UPB 8.1.01.02 e per euro 100.000,00 delle risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 6133103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale allevatori un contributo, per l'esercizio finanziario 2007, di euro 3.000.000,00, allocato all'UPB 2.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, da destinare al finanziamento dei programmi pluriennali 2007-2013, conformi alle nuove disposizioni di cui al regolamento (CE) 1 857/2006, ai programmi di assistenza tecnica realizzati dalle Associazioni Provinciali Allevatori nonché per i Programmi Qualità realizzati dalle Associazioni Produttori riconosciute associate all'ARA, sulla base di un piano di riparto da approvarsi con propria delibera.

15. Al fine di garantire la copertura finanziaria di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, con deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 29 dicembre 1999, nei confronti della cooperativa "Assolac" di Cosenza, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 907.870,40 allocata all'UPB 2.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torre di Ruggiero, per l'esercizio finanziario 2007, un contributo straordinario di euro 35.000,00 da destinare alla realizzazione del progetto di carattere sociale denominato "Spazio incontro nel tempo libero", con allocazione all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

17. Al fine di sostenere le società sportive calabresi militanti nei campionati nazionali, in riferimento alla stagione 2006/2007, per lo svolgimento delle loro attività e per il mantenimento delle rispettive scuole e settori giovanili, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo di euro 600.000,00 da suddividere tra le aventi diritto in parti uguali, allocato all'UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. L'ulteriore somma di euro 150.000,00 è stanziata a carico della stessa UPB 5.2.02.01 per far fronte alle spese di organizzazione del campionato intercontinentale di pugilato.

18. A valere sulle risorse stanziate per l'attuazione della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, la somma di euro 50.000,00 è destinata alle attività della Fondazione "I sud del Mondo". A tale fine lo

stanziamento di cui all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 3132134) è incrementato per l'esercizio finanziario 2007, dello stesso importo.

19. Per la parziale sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della So.Ri.Cal. S.p.A.- già deliberato dall'Assemblea dei soci - in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (53,5%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.05.02 (capitolo 32050201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

20. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo sviluppo della formazione e per l'attuazione di politiche per l'emersione del lavoro irregolare (FIELD), istituita con l'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il contributo annuo di euro 600.000,00 a decorrere dal 2007, con allocazione all'UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020505) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

21. Al fine di consentire la realizzazione da parte di associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro di iniziative finalizzate alla promozione della realtà produttiva della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di euro 417.134,00, con allocazione all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 22020206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Alla relativa copertura si provvede con le risorse disponibili nella stessa UPB 2.2.02.02 ed allocate al capitolo 6125201, che è contestualmente ridotto dello stesso importo.

22. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Circolo del Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria, per l'esercizio finanziario 2007, un contributo di euro 60.000,00 per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali femminili previste per il mese di ottobre 2007, con allocazione all'UPB 5.2.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

23. Al fine di consentire l'immediata operatività dell'APQ Sicurezza e Legalità - Linea d'intervento "Dare funzionalità e presenza alle Amministrazioni" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2007, la stessa Giunta regionale "è autorizzata a disporre, a titolo di anticipazione rispetto al trasferimento dei finanziamenti statali destinati allo scopo, l'erogazione delle occorrenti risorse nel limite complessivo di euro 2.000.000,00, allocati all'UPB 7.2.03.01 (capitolo 72030104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Termale di Antonimina-Locri un contributo straordinario di euro 70.000,00 per far fronte alle spese di funzionamento relative alla stagione turistica 2006-2007, con allocazione all'UPB 2.02.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

25. A valere sulle risorse stanziare all'UPB 4.3.02.04 (capitolo 43020402), destinate al sostegno delle cooperative sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, la somma di euro 50.000,00 è assegnata alla cooperativa "Valle del Marro", sita in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro.

Art. 36
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 37
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(BUR n. 12 dell'1 luglio 2003, supplemento straordinario, n. 2)

(Legge abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 16 maggio 2013, n. 24, ad eccezione dell'art. 20, per effetto dell'art. 1, comma 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 51)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 19 novembre 2003, n. 21, 29 dicembre 2003, n. 30, 16 marzo 2004, n. 7, 19 marzo 2004, n. 11, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 18 luglio 2008, n. 24, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 7, 11 agosto 2010, n. 22 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 2; art. 2bis, comma 1; art. 2ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9; art. 3; art. 3bis, comma 1; art. 4, commi 3 e 4; art. 7, comma 7; art. 8, commi 1, 2 e 3; art. 12, comma 6; art. 13, comma 2; art. 14bis; art. 16; art. 17, commi 5 e 7; art. 20, comma 2; dall'art. 16 all'art. 36)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1¹**Art. 2**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dell'indebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.

Art. 2 bis²

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazioni inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del comune di Crotona o nelle aree marine prospicienti corrisposto alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - analogamente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo, come introdotto dall'art.7, comma 6, della legge 11 maggio 1999, n. 140 - è destinato al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nel comune di Crotona e nei comuni costieri adiacenti di Isola Capo Rizzuto e Strongoli.

2.

3.

4.

¹Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

²I commi dal 2 al 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

5.

6.

Art. 2 ter ³

1.

2. Le indennità di carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all'art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – come modificato dall'art. 1, comma 13, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3⁴.

3. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

4. Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 – come modificato dall'art. 21 bis, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

5. L'articolo 10, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

6. ⁵

7. Le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, diversi di quelli di cui ai commi precedenti ed i cui costi gravano - anche indirettamente - sul bilancio regionale, sono ridotte del 20%.

8. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali"⁶.

9. All'articolo 37, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 la parola "...quaranta..." è sostituita dalla parola "...trenta..." e la parola "...venti..." è sostituita dalla parola "...dieci..."

10. ⁷

³I commi 1, 13 e 14 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁴Vedi art. 10, comma 4, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

⁵Comma abrogato dall'art. 20, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

⁶Il comma 8 ripete, per un mero errore materiale, il comma 3.

⁷I commi 10, 11 e 12 sono abrogati dall'articolo 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 21.

11.

12.

13.

14.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli intestati alla Regione Calabria, o comunque immatricolati a favore della stessa, presenti negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che sono utilizzati direttamente dall'Amministrazione Regionale.

2. Sono esclusi dall'esenzione di cui al precedente comma 1 i veicoli che, pur intestati alla Regione Calabria o immatricolati a favore della stessa, sono stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla Regione Calabria la tassa automobilistica regionale nella misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione vigente.

3. E' istituito l'albo dei veicoli di proprietà della Regione Calabria esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale; all'ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta e l'aggiornamento dell'albo.

4. Entro i mesi di gennaio e giugno di ogni anno, l'ufficio preposto provvede ad elaborare l'elenco dei veicoli intestati all'Amministrazione regionale ed a trasmetterlo alla struttura regionale competente in materia tributaria.

5. Per l'anno in corso, in via transitoria, il primo elenco di cui al precedente comma 4 è prodotto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. All'art. 6, comma 6, della legge regionale 28 agosto 2000, n.16 dopo le parole "...dal dirigente" sono aggiunte le seguenti parole " ...e dai funzionari....".

Art. 3 bis⁸

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica, in deroga alla misura minima di Euro 0,00516 (£ 10) prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1993, n.16, è dovuta nella misura minima di Euro 0,00225 per metro cubo di gas erogato.

2.

3.

⁸ I commi 2 e 3 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 4

1.

2.⁹

3. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2345 dell'8 Agosto 2000, concede aiuti a favore dell'occupazione, accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dal medesimo regolamento.

4. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al citato Regolamento (CE) n. 2204/2002.

Art. 5**Art. 6¹⁰****Art. 7¹¹**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Al fine di garantire la piena funzionalità del Servizio fitosanitario portuale di Gioia Tauro e Corigliano, è autorizzata per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumentali, logistiche e di materiali, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 150.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040827) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

8.

9.

⁹Commi abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁰Gli articoli 5 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹¹I commi dall'1 al 6 e dall'8 al 21 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

Art. 8

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione, denominata FIELD, che opera nell'ambito delle politiche della formazione per l'emersione del lavoro irregolare, aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione ha lo scopo di attuare e sostenere le politiche per l'emersione del lavoro irregolare attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l'attuazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie.

3. La Giunta Regionale ed il suo Presidente, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

4. ¹²

Art. 8 bis

Art. 9

Art. 10

¹²Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 11¹³**Art. 12¹⁴**

1.

2.

3.

4.

5.

6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo per il finanziamento delle spese relative ad interventi di sostegno ai *Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti*¹⁵.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Art. 13¹⁶

1.

¹³Gli articoli dall'8 bis all'11 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁴I commi dall'1 al 5 e dal 7 al 14 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁵Comma così modificato dall'art. 2, comma 8 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia" con le parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013". Successivamente l'art. 18, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010 sostituisce le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» con le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

¹⁶I commi 1 e 3 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

2. I soggetti responsabili della gestione degli acquedotti rurali sono individuati negli Enti d'Ambito di cui all'articolo 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.10 ai quali, al momento della sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, dovranno essere trasferiti gli impianti, la gestione del servizio ed il relativo personale. Gli Enti d'Ambito dovranno altresì provvedere alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'impiego.

3.

Art. 14¹⁷

Art. 14 bis

1. La Regione Calabria, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

3. E' istituito presso il Dipartimento Attività Produttive l'elenco delle associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti nel quale sono inseriti soggetti in possesso di comprovati requisiti.

4. E' altresì istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che é presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive ed è composta da un rappresentante per ciascuna associazione fra quelle inserite nell'elenco di cui al precedente comma 3, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.

5. La Giunta regionale individua annualmente iniziative coerenti con la programmazione regionale - comprese quelle delle autonomie locali e funzionali - da realizzare sulla base della presente legge, dandone ampia informazione e realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.

6. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi nell'ambito del Dipartimento Attività Produttive.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale provvede, con regolamento, a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.¹⁸

¹⁷Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁸Regolamento di attuazione n. 4 del 10 maggio 2005: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti: Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive"

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 50.000,00 allocata all'UPB 7.2.02.01 (Capitolo 72020101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)

Capo I
(Disposizioni in materia sanitaria e dei servizi alla persona)

Art. 15¹⁹
(*Abrogato*)

Art. 16

1. La Giunta Regionale è autorizzata, previo parere consultivo formalmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, a rimodulare il Programma straordinario degli investimenti approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 327/1999, al fine di assicurarne la rispondenza alle sopravvenute esigenze e con particolare riferimento alle tecnologie sanitarie.

Art. 17

1. ²⁰

2. ²¹

3.

4.

5. Con provvedimento della Giunta Regionale può essere autorizzato, anche in soprannumero, il trasferimento tra Aziende sanitarie ed Ospedaliere di personale di ruolo del Servizio Sanitario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già goduto dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6.

7. All'articolo 3, comma 2, punto 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 9 dopo le parole: "...1 amministrativo..." sono aggiunte le parole: "...un dirigente medico di gastroenterologia...".

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, quinto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

²⁰ I commi 1, 3, 4 e 6 del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 30, i commi 1, 3 e 4 sono, inoltre, menzionati fra le norme da abrogare dall'art. 22, comma 2, della L.R. 19 marzo 2004, n. 11

²¹ Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 18**Art. 19²²****Art. 20****1.²³**

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza.

Art. 21

1. All'articolo 13, comma 9, della legge regionale 7 Agosto 2002, n. 29, dopo le parole: "...spesa farmaceutica..." sono aggiunte le parole: "...anche d'intesa con le Associazioni di categoria...".

Art. 22²⁴

1. Sono soppresse le gestioni liquidatorie istituite presso le Aziende Sanitarie della Calabria con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti ed estinzione dei conti correnti speciali accesi presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Eventuali sopravvenienze attive e passive delle predette gestioni rimangono di pertinenza delle Aziende Sanitarie competenti *e devono formare oggetto, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai servizi di ragioneria di ciascuna Azienda sanitaria, ove confluiscono le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali.*

2. *La separata rilevazione nei capitoli di bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, assicurerà la distinzione economica finanziaria della pregressa gestione rispetto alla gestione corrente di ciascuna nuova ASL. Analogamente, verrà assicurata rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa²⁵.*

3. La legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie è attribuita alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.

²²Gli articoli 18 e 19 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

²³ Comma abrogato dall'art. 13, comma 5, della L.R. 19 marzo 2004, n. 11.

²⁴ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 116 del 5 aprile 2007, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvenienze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accessi presso le sezioni di tesoreria provinciale della Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie"; con la stessa motivazione dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso articolo.

²⁵ I commi 1 e 2 del presente articolo sono stati modificati dall'art. 31, comma 11, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

4. Entro 60 giorni dalla cessazione, l'Assessore alla Sanità dovrà riferire al Consiglio regionale in merito alle situazioni acquisite dalle gestioni soppresse.

Art. 23

1. L'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 è così sostituito:

"Al fine di razionalizzare ed uniformare la spesa, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati consorzi o unioni di Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere per la gestione unitaria delle procedure di acquisto di beni e servizi di interesse comune."

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per il pagamento degli interessi passivi a società cessionarie di crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie.

3. A carico delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, nei casi di violazione di norme o delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione nonché nel caso di gravi irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità, previa adozione delle necessarie misure cautelari, irroga sanzioni che possono prevedere la sospensione dell'autorizzazione fino ad un anno o la decadenza della stessa, nei casi più gravi, sulla base dei criteri formulati con apposita delibera della Giunta Regionale.

Art. 24

1. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "...trapianti di organi e tessuti..." sono aggiunte le parole: "...di cornea e di midollo,...".

all'articolo 2, comma 1, le parole: "...80 milioni annui..." sono sostituite dalle parole: "...50.000,00 Euro annui...".

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "...del paziente..." sono aggiunte le parole: "...e dell'eventuale donatore...";

alla prima alinea, dopo le parole: "...se in aereo" sono aggiunte le parole: "...,ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato;"

- la seconda alinea è così sostituita: "le spese di soggiorno sostenute sia in Italia che all'Estero presso la località del Centro Trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di Euro 50,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa;..."

all'articolo 3, comma 2, le parole: "...ove necessario,..." sono soppresse.

all'articolo 5, comma 4, dopo le parole "...la documentazione..." sono aggiunte le parole "...in originale...";

dopo le parole: "...fatture quietanzate..." sono soppresse le parole "...in originale..." e sono aggiunte le seguenti parole: "..., ricevute di pagamento o equipollenti, biglietti di viaggio, ticket relativi a pedaggi autostradali."

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"5. Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro Trapianti".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 6.1.02.01 (capitolo 4341105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25

1. Alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 4, comma 3, le parole: "...al Comune..." sono sostituite dalle parole: "...all'Azienda Sanitaria locale...".

l'articolo 5, comma 1, è così sostituito:

"La Regione Calabria, per i nefropatici cronici in trattamento conservativo, con certificazione della patologia da parte di un'unità operativa di nefrologia, assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'erogazione dei prodotti dietetici aproteici nel limite massimo di spesa mensile per assistito di Euro 100,00. Le Aziende Sanitarie locali e/o quelle Ospedaliere autorizzano i nefropatici cronici al ritiro dei prodotti aproteici presso le farmacie comunali o altre autorizzate, nel limite di spesa mensile assegnato."

all'articolo 5, comma 2, le parole: "I presidi ospedalieri sono autorizzati..." sono sostituite dalle parole: "Le Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere sono autorizzate..." e dopo le parole: "...Centri dialisi..." sono aggiunte le parole: "...ricadenti nel proprio ambito...".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 6.2.01.04 (Capitolo 4341104 e Capitolo 62010406) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25 bis

1. Le ASL della Calabria sono autorizzate ad effettuare corsi specifici di formazione per biologi in materia di prelievi venosi.

2. I corsi sono organizzati sia presso le strutture pubbliche sia presso strutture private accreditate, ma sempre sotto il controllo delle ASL competenti per territorio.

3. Possono partecipare ai corsi i biologi operanti presso le strutture pubbliche e private accreditate ed il relativo costo è a loro esclusivo carico.

4. Il corso, al termine del quale deve essere rilasciato certificato di partecipazione *e abilitazione*, deve prevedere un programma di formazione teorico-pratica di almeno di 36 ore e deve essere tenuto da un medico specialista in medicina di laboratorio, o equivalente, e da uno specialista in angiologia²⁶.

Capo II

(Disposizioni in materia di attività produttive)

Art. 26

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle attività produttive e turistiche della Regione Calabria, è istituito il Contratto d'investimento quale strumento d'intervento regionale cofinanziabile, in regime di aiuto, con risorse regionali, statali, europee nonché con risorse private. Il Contratto d'Investimento è finalizzato alla realizzazione coordinata sul territorio regionale di interventi integrati proposti da soggetti privati, da valutarsi unitariamente, in quanto riferiti ad un'unica finalità di sviluppo e di occupazione.

2. Il Contratto d'Investimento è disciplinato mediante apposito Regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere vincolante della Commissione Sviluppo Economico - da rilasciare entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta-recante gli ambiti d'intervento, i criteri e le procedure, in coerenza con il POR Calabria 2000 – 2006 e con i regimi d'aiuto notificati ed approvati dalla Commissione Europea, nonché le priorità settoriali e territoriali e le connesse risorse pubbliche, da rivedere con cadenza relazionata alla disponibilità finanziaria.

Art. 27

1. Alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 31 bis, comma 1, così come modificato dall'art.10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 dopo le parole: " La Regione sostiene le PMI", sono inserite le seguenti parole: "dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo";

le parole " nella misura massima di 3 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al tasso di rendimento dei Titoli di Stato con vita residua cinque anni maggiorati di 1 punto percentuale e comunque non superiore al tasso praticato dall'Istituto di credito";

all'articolo 31 ter²⁷ le parole da "...Le autorizzazioni per il potenziamento..." fino a: "...nel territorio regionale..." sono così sostituite: "I nuovi impianti che erogano GPL e/o metano e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL e/o metano devono rispettare una distanza non inferiore a Km 12, calcolata sul percorso stradale più breve, rispetto al più vicino punto vendita erogante il medesimo carburante (GPL e/o metano) o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il processo amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a Km 8 qualora le nuove installazioni riguardino localizzazioni in comuni capoluogo di provincia. Qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati in comuni a cui si applicano differenti criteri di localizzazione, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse. Gli impianti che erogano GPL e/o metano sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiani e serali, nonché dei turni festivi e feriali, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di

²⁶Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2003, n. 30.

²⁷ La modifica, qui non specificata, si riferisce al comma 7 dell'art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

altri carburanti, purché vengano realizzati adeguati sistemi di separazione temporanea delle attività di erogazione dei diversi prodotti."

all'art. 31 quater, comma 9, le parole "...20 per cento..." sono sostituite dalle parole "...30 per cento...".

Art. 28

1. Alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 6, comma 1, le parole: "a) Il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo;" sono sostituite dalle seguenti parole: "a) l'Amministratore; b) il Vice-Amministratore..."

l'articolo 7 viene così sostituito:

"(L'Amministratore e il Vice Amministratore) – - 1. L'Amministratore e il Vice Amministratore, scelti fra persone di comprovata esperienza nel settore, sono nominati dalla Giunta Regionale, durano in carica due anni e, comunque, decadono allo scadere della legislatura nell'ambito della quale sono stati nominati.

2. L'Amministratore ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni occorrenti al regolare funzionamento, compresa l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

3. L'Amministratore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Amministratore.

4. Alle APT é estesa la normativa regionale che regola la separazione dell'attività amministrativa, di indirizzo e di controllo da quella di gestione".

all'articolo 27, comma 2, le parole: "...allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione..." sono sostituite dalle parole "...alla revoca dell'Amministratore e del Vice Amministratore...".

gli articoli 8, 9, 10, 11,12 e 14, sono soppressi.

Art. 28 bis

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di ordinamento della professione di maestro di sci con quanto stabilito dalla legge 8 marzo 1991 n. 81 - Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare l'esercizio della suddetta professione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28-ter

1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n.15 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'articolo 7, comma 3, le parole: "...con decreto della Giunta Regionale..." sono sostituite dalle parole: "...con decreto del Presidente della Giunta regionale....".

all'articolo 16: al comma 1, le parole: "...sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo comma 2 e secondo le procedure stabilite dal successivo articolo 18." sono sostituite dalle parole: ". La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE)" n. 70/2001 ed in conformità all'art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 ."

il comma 3 è così sostituito: "Alla concessione delle agevolazioni provvede il competente Dipartimento in attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi, anche avvalendosi degli organismi di cui ai successivi articoli 19 e 20".

al comma 4, le parole "...di cui al successivo articolo..." sono sostituite dalle seguenti parole: "...di cui al successivo articolo 19..."

gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

Art. 29

1. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Cooperative ed ai Consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del Commercio e del Turismo - aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie per la concessione di crediti di esercizio e/o per investimenti a favore dei soggetti operanti nei medesimi settori - un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo di Garanzia nella misura massima dell'1% dei finanziamenti garantiti da parte di detti Enti.

Art. 30

1. L'articolo 10-bis della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13, così come introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 è così sostituito:

"Art. 10-bis

1. Le Agenzie di viaggio e turismo possono, nella loro autonomia, provvedere nell'ambito territoriale regionale, all'apertura di filiali o succursali della sede principale, previo accertamento da parte delle competenti strutture regionali dei requisiti inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l'attività d'impresa.

2. L'apertura delle suddette filiali non è soggetta al pagamento di tasse di concessione regionale o di cauzioni, né alla nomina di un Direttore tecnico."

2. All'articolo 4 legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: "...ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135..." sono sopresse

al comma 9, le parole "...all'APT regionale..." sono sostituite dalle parole "...all'APT provinciale..."

Art. 31

1. Alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

l'articolo 3 é così sostituito:

"3. Possono partecipare agli esami i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 che abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere, da accertare mediante prove di esame scritte ed orali

l'articolo 4 è abrogato.;

il comma 3 dell'articolo 34 è abrogato²⁸.

Capo III (Disposizioni varie)

Art. 32

1. All'art.10 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis – L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione Regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali."

2. ²⁹

3. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, è aggiunto il comma:

"4 bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 sono corrisposti con le medesime modalità di cui al comma 4."

4. La legge regionale 24 aprile 2002, n. 20 è abrogata.

5. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 dopo le parole "...aventi sedi in Calabria...e l'Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria" sono aggiunte le seguenti parole: "...ed il Seminario Teologico Regionale S. Pio X, con sede in Catanzaro."³⁰

6. La Giunta regionale è impegnata a rinnovare prioritariamente le convenzioni in essere con le Agenzie di Stampa, prevedendo la durata triennale dei contratti ed applicando il canone mensile stabilito nelle convenzioni stipulate nel 2002.

7. All'art. 4, comma 2, della legge 23 marzo 1988, n. 8 le parole: "...30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti parole: "...30 marzo".

8. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2003, n.5 dopo le parole: "...CEPA Argentina..." sono aggiunte le seguenti parole: "...e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina ...".

²⁸La L.R. n. 14 del 10 aprile 1995 è composta di soli 14 articoli, l'abrogazione in questione si riferisce al comma 3 dell'art. 34 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

²⁹ Comma abrogato dall'art. 29, comma 4, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 30. comma 3, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

9. La Regione Calabria è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione nelle società di gestione dei castelli di Corigliano Calabro, Santa Severina, Pizzo Calabro e Scilla. La partecipazione è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte delle stesse società di gestione, dell'ultimo bilancio approvato e, in caso di esistenza di passività pregresse, di un piano di risanamento aziendale.

10. All'articolo 19, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 2, è così sostituito:

"2. La misura dell'assegno così determinato è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)."

il, comma 3 è così sostituito:

"3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento.³¹"

Art. 33

1. All'articolo 50, comma 6, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 le parole: "Nei comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione..." sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione..."

2. La legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 e successive modifiche e integrazioni è estesa, in quanto applicabile, all'assegnazione degli alloggi del rione Pioppi di Girifalco.

3. L'attività dei Commissari straordinari dei Consorzi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nominati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n.38 ed attualmente in carica, è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

4. La durata dei Consorzi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, non oltre il termine di cui al comma precedente.

5. La Giunta regionale, previa approvazione di apposito Regolamento da parte della competente Commissione consiliare, è autorizzata a costituire una "Cabina di regia regionale" di Agenda 21 locale al fine di promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi dello sviluppo solidale e partecipato tra gli Enti e gli operatori coinvolti.

6. La Cabina di regia avrà il compito di monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche ed in generale esperienze positive di sviluppo locale sostenibile, promuovendone la valorizzazione presso organismi nazionali ed internazionali.

³¹Comma modificato dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, ulteriormente modificata dalla L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

7. All'articolo 9, comma 2-bis, della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 così come aggiunto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 le parole da "...previo superamento..." fino a "...presente legge." sono soppresse.

Art. 34

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale dei PIT e dei PIS provinciali come modalità privilegiate di attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e destina, in sede di rimodulazione, ulteriori risorse fino a poter raggiungere il 30% delle risorse complessive del POR medesimo ad esse destinabili, compatibilmente con la programmazione in atto e con le regole e i vincoli stabiliti dalle procedure comunitarie.

2. La Giunta regionale è impegnata a realizzare un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo mediante l'erogazione di incentivi finalizzati alla permanenza nel territorio regionale dei giovani laureati calabresi. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse del Programma Operativo Regionale 2000-2006 procedendo, eventualmente, alla rimodulazione delle misure del POR medesimo.

3. All'articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 dopo le parole "...regimi generali pluriennali,..." sono aggiunte le seguenti parole: "...di durata illimitata,..." e le parole: "...25%..." sono sostituite dalle parole: "...20%..."

4. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 dopo le parole: "...regimi generali pluriennali,..." sono aggiunte le seguenti parole: "... di durata illimitata,..." e le parole: "...25%..." sono sostituite dalle parole: "...20%..."

Art. 35

1. L'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1999, n.15 è così sostituito:

"1. La Regione Calabria sostiene il funzionamento e le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale "Ferramonti di Tarsia per l'Amicizia tra i Popoli", in particolare per:

a) recuperare e valorizzare la memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti e realizzare, nell'area dell'ex campo o nella sede ritenuta più idonea alla Fondazione, un Centro di studio e di ricerca sull'internamento civile durante la Seconda guerra mondiale e sulla persecuzione politica, razziale e religiosa;

b) operare – soprattutto nella realtà calabrese – per la salvaguardia della memoria storica, nonché per la riscoperta e la valorizzazione di "luoghi della memoria" e di eventi di particolare rilevanza socio-culturale;

c) contribuire alla costituzione di un Archivio-Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni opportuno materiale archivistico, libraio, filmico e fotografico;

- d) organizzare un meeting sulle tematiche della Memoria, della Pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni, da tenersi preferibilmente in occasione del "Giorno della Memoria", previsto dalla legge n. 211, promulgata dal parlamento italiano il 20 luglio del 2000;
- e) curare l'organizzazione di scuole o seminari per l'educazione alla pace e alla Democrazia;
- f) pubblicare un Bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e su altre iniziative ed argomenti che rientrano nelle finalità della stessa;
- g) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe."

Art. 36

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10

Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146.¹ (BUR n. 15 dell'11 marzo 2000)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 30 ottobre 2003, n. 18, 21 agosto 2006, n. 7, 29 dicembre 2010, n. 34 e 20 dicembre 2012, n. 66)

Art. 1

1. All'ARSSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura sono affidati i compiti relativi ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976 n. 386 già acquisiti al patrimonio dell'Ente secondo le modalità ivi fissate ed in virtù dell'art. 2, secondo comma, lettera g), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15.²

Art. 2

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola in base ai vigenti strumenti urbanistici, possono essere alienati esclusivamente, a coltivatori diretti, ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo, oppure a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto 40 anni, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.950/97, così per come disposto dal punto 2, art. 1 della legge 15.12.1998, n. 441. Possono essere altresì rilevati dall'ARSSA per essere ridestinati a operazioni di riordino e/o di ricomposizione fondiaria.

2. La vendita dei beni immobili dev'essere effettuata alle condizioni ed al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29.05.1967, n. 379.

Art. 3

1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola, viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, con pagamento stabilito in trenta annualità.³

2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell'Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base dei valori

¹ Intitolazione modificata dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

² comma così modificato dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

³ Comma così modificato dall'articolo unico, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.

*agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzione della peculiarità del fondo*⁴.

3. Possono essere assegnati con le modalità dell'art. 10 della legge 30.4.1976, n. 386, e alle condizioni stabilite al primo comma, fatte salve le situazioni consolidate, i terreni della riforma di dimensioni tali da costituire un'unità fondiaria che per la sua conduzione richiede l'impiego di almeno ad una unità lavorativa uomo (ULU).⁵

4. I terreni che non presentino superficie sufficiente a realizzare una ULU vengono accorpati con altri attigui, che siano nella disponibilità dell'Agenzia, per costituire efficienti imprese dirette coltivatrici.⁶

5. La qualifica di lavoratore della terra è accertata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

6. Qualora vi siano più richieste si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, dovendosi preliminarmente dare preferenza ai coltivatori singoli o associati che siano insediati su fondi contigui ai terreni da assegnare.

Art. 4

1. Nelle assegnazioni provvisorie di terreni operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'Agenzia, il prezzo di vendita viene fissato in base al disposto dell'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, aumentato degli interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo. Deve comunque essere confermata la continuativa coltivazione del fondo da parte dell'originario assegnatario provvisorio o dei suoi eredi, che siano in possesso dei requisiti fissati dall'art. 5, primo comma, della presente legge.

2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, senza riservato dominio a favore dell'Azienda, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge.⁷

3. Nelle assegnazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli assegnatari o i loro aventi causa in possesso dei requisiti di legge potranno anticipare in un'unica soluzione l'intero pagamento del prezzo, qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla loro immissione nel possesso legittimo del fondo e siano stati osservati tutti gli obblighi essenziali derivanti dal contratto di vendita. Con il pagamento integrale del prezzo di vendita convenuto e di

⁴Comma così sostituito dall'art. 11, comma 16, lett. a) della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66 che precedentemente così recitava: «2. Il prezzo di vendita viene determinato dalla Commissione Stima Beni Immobili dell'ARSSA, presieduta dal Direttore Generale dell'Agenzia e composta dai Dirigenti dei Settori Patrimonio e riordino Fondiario o da esperti dagli stessi delegati. La Commissione redigerà la stima sulla base dei valori agricoli medi di cui alla legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzione delle peculiarità del fondo.».

⁵ Comma così modificato dell'articolo unico, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.

⁶ comma così modificato dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁷ comma così sostituito dell'articolo unico, comma 2, della L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.

quant'altro dovuto all'Agenzia, cessano i vincoli, le limitazioni e i divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379⁸.

4. Non si fa luogo ad assegnazione definitiva dei terreni o delle porzioni di terreno che, in base agli strumenti urbanistici, abbiano mutato destinazione d'uso dopo l'assegnazione provvisoria, diventando aree edificabili (zone A, B, C e D) oppure d'interesse turistico. In questi casi i terreni rientrano nella piena disponibilità dell'Agenzia, previa restituzione agli interessati delle somme per migliorie apportate al fondo, decurtate degli indennizzi dovuti per l'utilizzo del terreno, da calcolarsi in misura corrispondente ai canoni di affitto dei fondi rustici.

5. I terreni sede di case coloniche e di villaggi rurali non compresi nel fondo assegnato, che abbiano perduto la destinazione agricola primitiva, possono essere alienati all'originario assegnatario o ai suoi aventi causa, che risultino in possesso dei requisiti di legge, alle seguenti condizioni:

a) il fabbricato colonico e gli annessi rurali al costo di costruzione al netto dei contributi, aumentato degli interessi legali dalla data di ultimazione delle opere a quella di consegna della somma;

b) l'area di corte della casa colonica e degli annessi al prezzo di vendita stabilito dall'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, maggiorato degli interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo, per un'estensione non eccedente il *decuplo* dell'area di sedime degli stessi edifici.

c) la superficie di terreno eccedente quella di cui alla lett. b) può essere venduta al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Commissione Stima Beni Immobili dell'ARSSA, nel caso in cui l'assegnatario eserciti il proprio diritto di prelazione entro il termine perentorio di *novanta* giorni dalla notifica del suo ammontare da parte dell'Agenzia.⁹

Art. 5

1. Nel caso di morte dell'assegnatario, prima che questi abbia riscattato o affrancato il fondo, subentrano nell'assegnazione, a pari titolo, il coniuge non legalmente separato e i discendenti in linea retta, sempre che abbiano la qualifica professionale accertata in base al disposto dell'art. 3, *comma 5*, della presente legge e non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura inferiore ad un terzo - di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo da parte della famiglia. A tal fine, ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, gli adottivi ed i figli naturali nonché gli affiliati in base alle disposizioni transitorie stabilite dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Si applicano, nella linea retta, le norme in materia di rappresentazione coordinate con i requisiti professionali sopra richiesti.¹⁰

2. L'assegnazione è fatta al solo erede che risulti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma e che sia designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo, l'Agenzia avvia d'ufficio o ad istanza di parte il procedimento per l'individuazione del subentrante, avuto riguardo alle condizioni del nucleo familiare ed alle attitudini dell'aspirante assegnatario alla data della morte del dante causa ed a quella della domanda di subingresso. Il procedimento deve attuarsi in modo che sia garantito il contraddittorio tra le parti secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

⁸ comma così modificato dall'articolo unico, comma 2, della L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.

⁹ lett. b) e c) così modificate dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

¹⁰ comma così modificato dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

3. Prima dell'adozione dell'atto di assegnazione il procedimento di cui sopra può essere deferito al giudice del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale, su ricorso di alcuno degli interessati o dell'ARSSA, secondo le modalità di cui al comb. disp. degli artt. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 e 7, terzo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

4. Ove l'assegnazione venga disposta dall'Ente, su ricorso di chi ne abbia interesse, può essere promossa impugnativa dinanzi al giudice competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, secondo le modalità indicate nel comma precedente.

5. Nel caso di mancata designazione testamentaria, la domanda di sub ingresso nell'assegnazione deve essere presentata all'Agenzia da almeno uno dei successibili indicati nel comma 1 nel termine perentorio di un anno dalla morte dell'assegnatario ovvero dall'entrata in vigore della presente legge per le successioni apertesesi in epoca antecedente. La domanda tempestivamente avanzata da uno, solo dei successibili, in caso di mancata designazione unanime da parte degli altri coeredi, dà comunque diritto agli stessi di partecipare al procedimento indicato nel secondo comma e di avanzare la domanda o il gravame previsti, rispettivamente, nei commi 3 e 4.

6. Quando non sia giunta alcuna domanda di subingresso nel, termine sopra indicato, l'ARSSA pronuncia con provvedimento la decadenza dal diritto al subingresso disponendo il rientro del fondo nella sua piena disponibilità per nuove assegnazioni, fermo restando il diritto degli eredi di essere rimborsati delle quote versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati. La pronuncia di decadenza, ai sensi dell'art. 229 del d.lgs.19.2.1998, n. 51, è atto esecutivo di diritto indipendentemente dalla regolarizzazione degli eventuali rimborsi in favore degli eredi decaduti dall'assegnazione.

7. Il subingresso nelle assegnazioni operate con contratto di compravendita in base alla legislazione di riforma fondiaria antecedente alla legge n. 386/1976, e la successiva affrancazione dal riservato dominio dell'Ente devono essere attuati senza tenere conto dell'eventuale intervenuta modificazione della destinazione urbanistica del fondo, quando ne risulti accertata la continuativa coltivazione diretta ad opera degli interessati.¹¹

Art. 6

1. I terreni di superficie non superiore a un ettaro, posseduti ininterrottamente da oltre trent'anni da artigiani e da esercenti attività extra agricole, ai quali i detti cespiti sono stati assegnati, quali redditi integrativi, nella fase di colonizzazione della Sila ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ovvero per effetto di quotizzazioni locali, qualora abbiano mantenuto l'originaria destinazione agricola, possono essere affrancati dagli stessi assegnatari ovvero dai loro aventi causa, a seguito di presentazione di domanda da inoltrare all'ARSSA, mediante pagamento del prezzo convenuto o, in mancanza, in base all'ammontare del prezzo stabilito dall'art. 4, comma 1, della presente legge.

2. Gli scambi di terreni tra assegnatari autorizzati dall'ex Opera Sila, anche se non risultino perfezionati i relativi atti pubblici, hanno piena validità tra le parti ed i loro aventi causa. Fermi restando gli effetti della prescrizione ordinaria, la mancata esecuzione del cambio non esime le parti dall'attuarlo, sempre che chi vi si oppone non dimostri la propria buona fede.

¹¹ comma aggiunto dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 7

1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'Agenzia, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 11 dicembre 1993 n. 15, possono essere alienati ad Enti, associazioni o privati ad un prezzo non inferiore a quello di mercato valutato dalla Commissione Stima Beni Immobili indicata nell'articolo 3 della presente legge. Ai fini della valutazione, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, che rilascerà stima giurata.¹²

1. bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di cinque¹³ anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001¹⁴.

1 ter. Gli immobili detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo non inferiore a cinque anni alla data del 31 dicembre 2000, possono essere alienati ai detentori al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, sempre che l'interessato, nel termine di novanta giorni dalla proposta, dichiari la disponibilità all'acquisto sulla base del prezzo sopra stabilito maggiorato delle somme dovute per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non sia stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, relativamente ai fabbricati, e dell'1 per cento, per ogni anno di detenzione riguardo ai terreni, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione, l'ARSSA pronuncia l'estromissione che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell'art. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51¹⁵.

2. L'Agenzia può rimuovere i vincoli della riforma agraria sui terreni divenuti edificabili per effetto degli strumenti urbanistici emanati dagli Enti territoriali. La cessione dell'area sulla quale insistono le costruzioni è subordinata alla dichiarazione di disponibilità dell'Agenzia in base al disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il prezzo di cessione viene determinato secondo le modalità indicate nel primo comma del presente articolo.¹⁶

¹²Comma così modificato dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 3, lett. a) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

¹³L'art. 11, comma 16, lett. b) della L.R. 20 dicembre 2012, n. 66 sostituisce la parola «tre» con la parola «cinque».

¹⁴Comma aggiunto dall'art. 45, comma 10 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Precedentemente il comma era stato abrogato dall'art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7, dopo che era stato aggiunto dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, e successivamente modificato dall'articolo unico, comma 3, della L.R. 30 ottobre 2003, n. 18.

¹⁵Comma aggiunto dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

¹⁶Coma modificato dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

3. I terreni della riforma che hanno mantenuto la loro destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni *anche* abusive, possono essere concessi a titolo oneroso mediante convenzione di cessione del diritto di superficie, per un'estensione non superiore a *dieci* volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti dall'art. 33 della legge 26 febbraio 1985, n. 47. L'atto di disponibilità è stabilito dall'Agenzia entro sei mesi dal versamento dell'importo valutato dalla Commissione Stima Beni Immobili con le modalità ed il procedimento indicati nel primo comma.¹⁷

4. Le somme ricavate dalle vendite o dalle convenzioni di cessione del diritto di superficie sono impiegate dall'Agenzia per il recupero, il miglioramento e la gestione dei beni patrimoniali - residui, nonché per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in materia di riordino e ricomposizione fondiaria.

5. Gli immobili di proprietà dell'ARSSA destinati, in base alle leggi di riforma, ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto (borgate rurali e centri di servizio comprendenti scuole, asili, chiese, ambulatori, delegazioni comunali, uffici postali, caserme, ecc.) possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti non economici interessati che ne facciano richiesta scritta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le cessioni conseguenti a richieste inoltrate dopo il detto termine vengono effettuate secondo le modalità indicate nel primo comma.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le strade interpoderali della riforma fondiaria diventano di proprietà degli enti locali interessati per la parte del tracciato che ne attraversa il territorio.

Art. 8

1. I beni immobili per i quali non sia prevista l'utilizzazione per le finalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1993, n. 15 (patrimonio disponibile), possono essere concessi, nelle more delle procedure di alienazione, in godimento a terzi, per un periodo massimo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa fissazione del corrispettivo ad opera della Commissione Stima Beni Immobili di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. I beni immobili destinati all'utilizzazione per le finalità istituzionali dell'ARSSA (patrimonio indisponibile), se temporaneamente non utilizzati, possono essere concessi in godimento a terzi per periodi limitati, previa fissazione del corrispettivo analogamente a quanto previsto nel comma 1.

3. La Commissione individua il corrispettivo in base alla destinazione d'uso del bene oggetto della concessione se trattasi di attività produttiva, ovvero in misura non inferiore ai costi e agli oneri di gestione, nel caso di concessione dell'immobile per il soddisfacimento di finalità di pubblico generale interesse, di assistenza, di educazione, di culto.

Art. 9

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese diretto-coltivatrici.

¹⁷Coma modificato dall'art. 21 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

2. Il prezzo delle cessioni è pari al costo di acquisto e di costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di venti annualità. Il costo di acquisto e di costruzione da addebitare è quello corrispondente alle spese sostenute ed a quelle da sostenere in adempimento di obbligazioni già assunte con particolare riferimento alle spese generali e contrattuali, agli oneri di finanziamento ed alle spese migliorative, incrementative e di manutenzione straordinaria successive all'acquisto ed alla costruzione.

3. L'ARSSA favorisce la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra o giovani imprenditori agricoli, così per come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Art. 10

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti ad esaurimento di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gravano sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione Calabria.

2. Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono impiegate dall'Agenzia per le esigenze indicate dall'articolo 2 della presente legge e per le altre attività istitutive.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 15

Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA).

(BUR n. 109 del 17 dicembre 1993)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 settembre 1998, n. 10, 2 maggio 2001, n. 7, 26 giugno 2003, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7 e 26 febbraio 2010, n. 8)

(Con l'art. 5 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura - ARSSA - è soppressa e posta in liquidazione).

Art. 1
(Istituzione dell'Agenzia)

1. La presente legge istituisce e norma l'attività dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA) con sede centrale in Cosenza, sedi operative ed uffici nelle province e strutture operative su tutto il territorio calabrese.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo dell'agricoltura e, nei limiti della presente legge, ha autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

Art. 2
(Finalità e compiti)

1. L'ARSSA ha finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo e agroindustriale.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 comma l'ARSSA:

a) promuove iniziative mirate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria e favorisce la costituzione di aziende agricole in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;

b) promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche e di altre tecniche di produzione eco-compatibili;

c) promuove, organizza e coordina, sulla base di piani triennali, i servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale n. 11/92 (divulgazione, assistenza tecnica e contabile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in collegamento con Enti, Istituti e Università prevalentemente operanti nel territorio regionale;

d) promuove l'istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di orientamento produttivo, nonché centri di ricerca applicata e campi catalogo, per favorire la qualificazione professionale e socio-economica;

e) fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli, nonché alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;

f) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;

g) espleta e completa, con le modalità e le condizioni previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i compiti residui della riforma fondiaria.

h) promuove ed espleta le azioni relative al controllo ed alla certificazione dei prodotti tipici di qualità;

i) promuove ed espleta le azioni relative al controllo ed alla certificazione nel comparto vivaistica.¹

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia organizza, sulla base dell'efficienza e della economicità, tutti i servizi necessari.

Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 (Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Regione su deliberazione del Consiglio regionale.

2. In deroga alla legge regionale n. 13/1992² sulla disciplina delle nomine, in sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza aventi capacità tecnico-amministrative e manageriali.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in materia economica, agricola ed amministrativa.

¹ Punti aggiunti dall'art. 17, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

² Legge regionale abrogata

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e coloro che sono nominati a tali incarichi possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore generale dell'Ente, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di nomina.

Art. 5 **(Competenze e riunioni del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo tra l'altro:

- a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
- c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenzia;
- d) a stabilire le materie da delegare al Presidente e al Direttore Generale;
- e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 6 (Competenze del Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
2. Il Presidente ha la facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 7 (Collegio revisori dei conti)

1. Composizione, nomina e competenze Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra membri effettivi.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura; può assistere alle sedute degli organi collegiali dell'Agenzia, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria dell'Agenzia, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Agenzia e all'Assessorato all'Agricoltura, nonché una relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.
4. Esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di legge.

Art. 8 (Incompatibilità)

1. In deroga alla legge regionale n. 13/1992³ sulla disciplina delle nomine, non possono far parte del Consiglio di amministrazione, né del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della Regione e dell'ARSSA, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'ARSSA per contratti di opera, di somministrazione o di concessione.
2. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro 30 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Agenzia, pena la decadenza automatica.
3. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di 30 giorni al cui comma 2 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

³ Legge regionale abrogata

4. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ARSSA predispone un programma pluriennale di attività per l'intero territorio regionale.

2. In attuazione del programma pluriennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura il piano annuale di attività, unitamente al bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione.

3. Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura la relazione annuale sull'attività svolta unitamente al relativo conto consuntivo, da allegare a quello della Regione.

4. La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti dalla presente legge, può costituire motivo di commissariamento dell'Agenzia.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, approva il finanziamento dei piani di attività e la relazione annuale corredata dalle proprie osservazioni.

6. I piani triennali per le attività di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

7. Le deliberazioni relative al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle relative variazioni, al regolamento d'amministrazione e contabilità sono approvate dal Consiglio regionale.

8. Le rimanenti deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.

Art. 10
(Indennità ai componenti gli organi)

1. Al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso delle spese.

2. *Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.*⁴

3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a quello dei revisori dei conti dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.

⁴ Comma modificato dall'art. 21 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e così sostanzialmente sostituito dalla L.R. 26 giugno 2003, n. 8, all'art. 2 ter, comma 4.

4. *Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto Regioni – Enti locali.*⁵

5. Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da quello della sede, compete la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.

7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sull'indennità una ritenuta di *euro 100,00*⁶.

Art. 11 (Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore Generale viene nominato con contratto a termine rinnovabile, e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore Generale, a cui viene assegnata anche l'attività di coordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione Calabria.

Art. 12 (Esercizio finanziario - Bilancio Contabilità)

1. La gestione economica e finanziaria è regolata dalle norme di contabilità generale ed amministrativa dei beni e dell'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Il rendiconto annuale viene inviato alla Giunta regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa trasmesso al Consigliere regionale che lo *esamina* insieme con il rendiconto generale della Regione.⁷

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

5. Nelle more dell'approvazione del bilancio provvisorio, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con i limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

⁵ Comma così sostituito dall'art. 2 ter, comma 5, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

⁶ L'articolo 20, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, sostituisce la parola «lire 100.000» con la parola «euro 100,00».

⁷ Comma così modificato dall'art. 37, comma 9, della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

6. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione.

Art. 13
(Patrimonio e finanziamenti)

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'ex ESAC ad eccezione delle eventuali immobilizzazioni dell'ESAC Impresa, nonché degli acquedotti rurali ed impianti irrigui collettivi, dal patrimonio boschivo e dalle strutture sociali realizzate con fondi pubblici da trasferire al demanio regionale e/o ad altri enti competenti per territorio con altro provvedimento legislativo o normativo.

2. La funzionalità dell'Agenzia è assicurata da:

- a) contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente nel bilancio regionale;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;
- c) eventuali fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività di competenza;
- d) proventi di esercizi ed attività specifiche;
- e) lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;
- f) eventuali altre entrate e contributi.

Art. 14
(Controllo ispettivo e sostitutivo)

1. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale all'Agricoltura dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Agenzia con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre essere sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.

4. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a 12 mesi non prorogabili.

Art. 15
(Assetto organizzativo dell'Agenzia)

1. La struttura organizzativa e funzionale dell'ARSSA è costituita dalla direzione generale e dalle sue articolazioni sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/93, in rapporto ai carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia dalla presente legge.
2. Detta struttura deve prevedere un'organica e funzionale distribuzione dei compiti tra le unità organiche centrali e quelle periferiche.
3. La struttura centrale, con sede in Cosenza, ha compiti di studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche articolate per aree di programmazione agricola, hanno compiti di promozione di processi di sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive ambientali, valorizzano le risorse locali in attuazione del programma regionale e dei piani dell'Agenzia.

Art. 16 **(Primo inquadramento del personale dell'Agenzia)**

1. Il personale di ruolo dell'ESAC è messo a disposizione dell'ARSSA con le qualifiche, l'anzianità ed il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e viene inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sulla base delle qualifiche possedute nell'Ente di provenienza e conferite all'ARSSA.
2. La pianta organica ed il regolamento del personale dell'Agenzia saranno determinati, con criteri di efficienza, economicità e professionalità, tenuto conto dell'art. 9 della legge regionale n.11/92, con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'ARSSA, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS., previa approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Agricoltura.
3. L'inquadramento definitivo del personale dovrà avvenire improrogabilmente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale in servizio che ne ha titolo sono conservati i fondi integrativi speciali di previdenza e di fine rapporto in godimento.
5. Dalla data di messa a disposizione del personale, l'ARSSA assicurerà la continuità delle prestazioni ad essa attribuite dalla presente legge.
6. Sino all'approvazione definitiva della pianta organica, è vietato qualsiasi tipo di assunzione.

Art. 17 **(Stato giuridico, economico e previdenziale del personale)**

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, nonché l'indennità di fine rapporto del personale dell'Agenzia restano quelli maturati presso l'ESAC all'entrata in vigore della presente legge e saranno regolati per il futuro dai C.C.N.L.⁸

⁸ Vedi le LL.RR. n. 8/1982, n. 6/1983, n. 21/1985, n. 8/1993.

Art. 18
(Soppressione dell'ESAC)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) è soppresso.⁹
2. Tutte le leggi regionali relative alla disciplina dell'ESAC, le norme e i provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per i singoli settori, in contrasto con gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge, sono abrogati, fatta salva la legge regionale n. 11/92.
3. L'ARSSA subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti, obblighi, attribuzioni e situazioni giuridiche, nonché nei rapporti attivi e passivi dell'ESAC in essere alla data della sua soppressione.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 44.071.185.771 per l'anno 1993, si fa fronte con il fondo di dotazione per il finanziamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) di cui al cap. 5122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1993.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 20
(Norme transitorie)

1. Allo scopo di evitare soluzione di continuità nelle attività in essere, l'ESAC continuerà a svolgere le attività medesime fino a quando l'ARSSA e il Comitato non saranno operanti.
2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi della ARSSA entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il contributo regionale per il 1993 è pari a quello spettante al soppresso ESAC fatta salva la parte per la gestione dell'ESAC - Impresa.

Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁹ Istituito con [legge regionale 14 dicembre 1978](#).

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria. (BUR n. 122 del 22 ottobre 1992)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 settembre 1998, n. 10, 19 marzo 1999, n. 4, 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 26 giugno 2003, n. 8, 14 luglio 2003, n. 10, 11 maggio 2007, n. 9 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Con l'art. 4 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l'AFOR è soppressa e posta in liquidazione. Le relative funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle Province).

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione e assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

- a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
- b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
- c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
- d) concorre al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia della legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 (Settori di intervento)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

- a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi d'acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;

b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;

c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche ai fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;

d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.